



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Class. DG ABAP 34.43.01 / fasc. 20.167.2/2019
SS PNRR 34.43.01 / fasc. 10.83.3/2021

Allegati:

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione Generale Valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
[ID_VIP 7967]
(va@pec.mase.gov.it)

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
[ID_VIP 7967]
(compniec@pec.mite.gov.it)

Alla Regione Puglia
Dipartimento ambiente, paesaggio e qualità urbana
Sezione autorizzazioni ambientali
(servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)
Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio
(sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it)

Oggetto: [ID: 7967] **PROVINCIA DI LECCE-BRINDISI - Mesagne – Torre S. Susanna –San Pancrazio Salentino - Erchie (BR): Progetto di un impianto eolico denominato "Appia Energia", costituito da 8 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 6,2 MW, per una potenza complessiva di 49,6 MW.**
Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152/2006 – VIA, art. 23.
Proponente: Energia Levante S.r.l. (ex. Parco Eolico Banzi S.r.l.)
Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR.

E. p.c.

All Ufficio di Gabinetto
del Ministro della cultura
(udcm@pec.cultura.gov.it)

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le province di Brindisi e Lecce
(sabap-br-le@pec.cultura.gov.it)



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it



VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *“Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi del quale art. 6, comma 1, ha disposto che questo Dicastero sia ridenominato *“Ministero della cultura”*.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”*.

VISTO il d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*, abrogato dal d.P.C.M. n. 57 del 2024 a decorrere dal 18/05/2024.

VISTO il d.P.C.M. 15 marzo 2024, n. 57, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*, che ha abrogato il d.P.C.M. n. 169 del 2019 a decorrere dal 18/05/2024, fatto salvo quanto previsto all’art. 41, rubricato *“Norme transitorie e abrogazioni”*, del medesimo d.P.C.M. n. 57 del 2024.

VISTO il DM-MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*.

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito *“Soprintendenza speciale per il PNRR”*) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4, comma 2-*bis*, del D.P.C.M. n. 169 del 2019, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123 del 2021, la Soprintendenza speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (v. l’art. 23, rubricato *“Soprintendenza speciale per il PNRR”*, del d.P.C.M. n. 57 del 2024).

VISTO l’art. 36, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (G.U.R.I. n. 150 del 29/06/2022), recante *“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*, secondo cui *“La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”*.

CONSIDERATO, pertanto, che la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il PNRR.

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all’art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-*quinqies*, *“il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura [in sede di sottoscrizione del provvedimento di VIA] comprende l’autorizzazione di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica”*, dovendosi qui intendere esteso il riferimento al *“competente direttore generale del Ministero della cultura”* all’intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come sopra indicato dal citato art. 36, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

VISTO il d.P.C.M. 1° luglio 2022, con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale dott. Luigi La Rocca, registrato dalla Corte dei conti al numero 1870 del 14/07/2022.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 29, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale per il PNRR sono svolte dal Direttore Generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura (v. art. 23, comma 3, del D.P.C.M. n. 57 del 2024).

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale".

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), in particolare l'art. 25, *Determinazione dell'autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto*, con il quale co. 1, lett. b), è apportata, tra l'altro, la seguente modifica all'art. 6 del D.Lgs. n. 152 del 2006: " ... 2) dopo il comma 10, è inserito il seguente: "10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all'articolo 28, non si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241".

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale".

CONSIDERATO che La Regione Puglia è dotata del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con Delibera di Giunta regionale n. 176 del 16/02/2015 e pubblicato sul BurP n. 40 del 23/03/2015 e che tale Piano persegue in particolare: "... la promozione e la realizzazione di uno sviluppo socioeconomico autosostenibile e durevole e di un uso consapevole del territorio regionale, anche attraverso la conservazione ed il recupero degli aspetti e dei caratteri peculiari dell'identità sociale, culturale e ambientale, la tutela della biodiversità, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati, coerenti e rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità".

CONSIDERATO la **Energia Levante S.r.l. (già Parco Eolico Banzi S.r.l.)**, con nota prot. n. 0001-22-PEB-U del 25/01/2022, successivamente perfezionata con con nota prot. n. 0006-22-PEB-U del 12/04/2022, ha presentato all'allora Ministero della Transizione Ecologica e all'allora competente Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (di seguito "Direzione generale ABAP"), istanza, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006, di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale relativa al "**Progetto del Parco Eolico denominato "Appia Energia", da realizzare in agro dei comuni di Mesagne, Torre S. Susanna, San Pancrazio Salentino ed Erchie (BR), della potenza di 49,6 MW**".

CONSIDERATO che l'allora **Ministero della Transizione Ecologica**, con nota prot. n. 73006 del 10/06/2022, ha comunicato la procedibilità dell'istanza di VIA ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006, l'avvenuta pubblicazione nel proprio sito internet del relativo avviso, del progetto, del SIA e dei relativi allegati, come anche il decorrere dei termini procedurali di cui all'art. 24, comma 3, del D.Lgs. n. 152 del 2006 a far data del 13/06/2022.

CONSIDERATO che l'allora competente **Direzione generale ABAP**, con nota prot. n. 22804 del 16/06/2022 ha chiesto alla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce di esprimere il proprio parere endoprocedimentale in merito all'intervento in esame.

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce**, con nota prot. n. 13457 del 02/09/2022, ha trasmesso il seguente parere endoprocedimentale in merito all'intervento proposto:

«(...)

CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO

L'intervento in oggetto consiste in un impianto eolico costituito da 8 aerogeneratori installati su altrettante torri tubolari in acciaio dell'altezza di 115 m mossi da rotor a tre pale aventi diametro di 170 m per un'altezza totale di 200 m, una potenza unitaria di 6,2 MW e totale di 49,6 MW. L'energia elettrica prodotta dagli aerogeneratori installati sulle torri, che saranno posizionate nei territori comunali di Mesagne (BR) e Torre Santa Susanna (BR), verrà trasformata e immessa in una rete in cavo interrata per il trasporto alla Sottostazione Elettrica Utente (SSE), dove subirà una ulteriore trasformazione di tensione prima dell'immissione nella Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) TERNA. La connessione alla RTN è prevista in prossimità della SE TERNA di Erchie (BR), dove sarà realizzata una SSE di trasformazione e consegna.


Il cavidotto in media tensione di connessione Parco Eolico – SSE Utente sarà interrato ed interesserà i territori comunali di Torre Santa Susanna (Br), San Pancrazio Salentino (BR) ed Erchie (BR). La connessione tra SSE Utente – SE TERNA Erchie avverrà in cavo interrato AT a 150 kV ed avrà una lunghezza di circa 550 m.

Gli impatti derivanti dall'inserimento del Parco eolico in oggetto devono essere valutati in relazione ad un'area buffer pari a 50 volte l'altezza complessiva degli aerogeneratori, che nel caso specifico risulta pari a **10 km** (ai sensi delle Linee Guida nazionali di cui al D.M. 10.09.2010, allegato IV, paragrafo 3.1.lett. b). Tale buffer interferisce con i territori comunali di Latiano, Mesagne, Torre Santa Susanna, Erchie, San Pancrazio Salentino, San Donaci, Cellino San Marco, Brindisi, S. Vito dei Normanni, Oria, Francavilla Fontana, San Michele Salentino. Non ci si potrà esimere, comunque, dall'esaminare, in taluni casi, anche gli episodi paradigmatici presenti all'interno dell'Area vasta compresa nel **buffer dei 20 km come stabilito dalla D.G.R. n. 2122 del 23.10.2012 e dalla successiva D.D. n. 162 del 06.06.2014.**

Nel quadro di riferimento del PPTR, l'area vasta interessata dall'intervento e dall'area buffer ricade negli Ambiti Territoriali de "La campagna brindisina" (allegato 5.9 al PPTR), Figura Territoriale 9.1. "Campagna irrigua della piana brindisina" e del "Tavoliere Salentino" (allegato 5.10 al PPTR), Figura Territoriale 10.1 "La Terra dell'Arneo". I comuni della "Campagna irrigua della piana brindisina" sono: Mesagne, Latiano, Oria, Torre S. Susanna, Erchie, Cellino San Marco, Brindisi, San Michele Salentino, San Vito dei Normanni, Francavilla Fontana. I comuni de "La terra dell'Arneo" sono: San Donaci e San Pancrazio Salentino.

CONTESTO PAESAGGISTICO DI RIFERIMENTO

Nelle aree contermini, all'interno del buffer dei 10 km, sono presenti i principali beni di seguito elencati, per i quali, per alcuni, sono state valutate in maniera sintetica le interazioni con gli aerogeneratori.



▪ Componenti Geomorfologiche.

– ULTERIORI CONTESTI PAESAGGISTICI.

Lame e gravine: nel territorio comunale di Torre Santa Susanna il Canale delle Torri;

Doline, Inghiottitoi: numerose presenze nei territori di Latiano a nord della SSE, di Torre Santa Susanna a sudest dell'abitato e altre nel territorio comunale di Mesagne, Erchie e San Pancrazio Salentino;

Grotte: le grotte nel territorio comunale di San Pancrazio Salentino Sant'Angelo; Grave del Tabacco; Voragine della masseria Forleo;

Versanti: nel territorio comunale di Oria i versanti individuati dei colli sui quali sorge l'organismo urbano.

▪ **Componenti idrologiche.**

– **BENI PAESAGGISTICI.**

Fiumi e torrenti, acque pubbliche: nei territori comunali di Francavilla Fontana, Oria, Latiano, Mesagne e Brindisi il Canale Reale (tutelato ope legis come fiume);

– **ULTERIORI CONTESTI PAESAGGISTICI.**

Reticolo idrografico di connessione della R.E.R: a cavallo dei territori comunali di Mesagne e Brindisi il Canale presso Masseria Torricella e il Canale località Mondonuovo e Masseria Moccari, nel territorio di Mesagne il Canale della Capece; nel territorio di Torre Santa Susanna il Canale delle Torri; nel territorio di Oria il canale presso Masseria Danusci; a cavallo dei territori comunali di Sandonaci e San Pancrazio Salentino il canale della Lamia; nel territorio comunale di Sandonaci il Canale della Lacrime-Canale Pesciamana; nel territorio comunale di Francavilla Fontana il canale Vallone Bax.

In particolare:

- gli aerogeneratori **MSE04** e **MSE07** posti a meno di 2 km dal Canale delle Torri nel territorio di Torre Santa Susanna;

- gli aerogeneratori **MSE01** e **MSE02** posti a meno di 3 km dal Canale Reale nei territori di Latiano e Mesagne.

▪ **Componenti botanico vegetazionali.**

– **BENI PAESAGGISTICI.**

Boschi e foreste (tutelati per legge ai sensi dell'art. 142, c. 1, lett. g del D. Lgs. 42/2004) indicati nel PPTR come "Boschi" nel territorio comunale di Latiano due vaste aree nei pressi di Masseria Scaracci e Masseria Carroni Nuovi; nel territorio comunale di Torre Santa Susanna nei pressi della Masseria Palombara, nel territorio comunale di Mesagne a sud di Masseria Bosco Colombo; nel territorio comunale di Brindisi aree boscate nei pressi della Masseria Barone, della Masseria Torricella; della Masseria Prete; della Masseria Lucci, della Masseria Albanesi; numerose aree a nord del nucleo urbano di San Pancrazio Salentino;

– **ULTERIORI CONTESTI PAESAGGISTICI.**

Aree di rispetto dei boschi e diverse aree di formazioni arbustive in evoluzione naturale, alcune delle quali in prossimità dell'area ristretta d'intervento;

▪ **Componenti delle Aree protette e dei Siti Naturalistici.**

– **BENI PAESAGGISTICI.**

Parchi e Riserve (Boschi di Santa Teresa e dei Lucci "Riserva naturale Regionale Orientata" L.R. n. 23 del 23.12.2002).

– **ULTERIORI CONTESTI PAESAGGISTICI.**

Sito di Rilevanza naturalistica;

aree di rispetto dei parchi e delle riserve regionali.

▪ **Componenti culturali e insediative.**

– **BENI PAESAGGISTICI.**

Immobili e aree di notevole interesse pubblico: D.M. 01.08.1985 Torre Santa Susanna PAE 0131 zona Le Torri, ricadente nel comune di Torre S. Susanna; D.M. 01.08.1985 Oria PAE0132.

In particolare

- gli aerogeneratori **MSE04** e **MSE07** sono collocati a meno di 2 km dall'area D.M. 01.08.1985 Torre Santa Susanna PAE 0131 zona Le Torri".

Inoltre, si segnalano le aree di notevole interesse pubblico con vincolo diretto a ridosso dell'area buffer, poste a poco più di 10 km dall'aerogeneratore più vicino e comunque all'interno dell'Area vasta compresa nel **buffer dei 20 km come stabilito dalla D.G.R. n. 2122 del 23.10.2012 e dalla successiva D.D. n. 162 del 06.06.2014:** D.M. 16.03.1998 Oria PAE 0094; D.M. 01.08.1985 Oria PAE0133.

Zone gravate da usi civici validate;

Zone di interesse archeologico (vincolo diretto D.M. 28.05.1991 – L. 1089/1939 nel territorio comunale di Mesagne in località "Muro Maurizio (Masseria Muro)"; vincolo indiretto D.M. 28.05.1991 – L. 1089/1939 nel territorio comunale di Mesagne in località "Muro Maurizio (Masseria Muro)"; vincolo diretto D.M. 06.08.1971 – L. 1089/1939 nel territorio comunale di Mesagne in località "Muro Tenente"; vincolo diretto D.M. 20.07.1988 – L. 1089/1939 nel territorio comunale di Mesagne in località "Malvindi – Campofreddo"; vincolo

indiretto D.M. 20.07.1988 – L. 1089/1939 nel territorio comunale di Mesagne in località “Malvindi – Campofreddo”; vincolo diretto D.M. 24.08.1995 – L. 1089/1939 nel territorio comunale di Torre Santa Susanna in località “S. Pietro a Crepacore”; vincolo diretto D.M. 20.07.1989 – L. 1089/1939 nel territorio comunale di Latiano in località “Masseria Asciulo”; vincolo indiretto D.M. 20.07.1989 – L. 1089/1939 nel territorio comunale di Latiano in località “Masseria Asciulo”; vincolo diretto D.M. 03.07.2002 – L. 490 del 1999 nel territorio comunale di San Pancrazio Salentino presso “Li Castelli”; vincolo diretto D.M. 12.10.2000 – L. 490 del 1999 nel territorio comunale di San Donaci c/o “Masseria Monticello; vincolo diretto D.M. 04.06.2002 – L. 490 del 1999 nel territorio comunale di Brindisi in località “Masseria Buffi”;

In particolare:

- l'aerogeneratore **MES02** dista circa 500 m S/E dalla **zona di interesse archeologico** in località “**Muro Tenente**” e l'aerogeneratore **MES01** dista circa 1500 m S/E dalla medesima. È opportuno evidenziare che l'area del **Parco Archeologico di Muro Tenente** e tutto il tracciato ricostruito della Via Appia in direzione Oria e che corre a sud dell'abitato di Latiano è stato inserito nelle aree individuate dal Superiore Ministero da inserire nel dossier di candidatura del sito “**Via Appia. Regina Viarum**” nella **Lista del PATRIMONIO MONDIALE UNESCO**.
- l'aerogeneratore **MES07** dista 1,6 Km E dalla **zona di interesse archeologico** in località “**S. Pietro a Crepacore**”.

– ULTERIORI CONTESTI PAESAGGISTICI

Testimonianze della stratificazione insediativa:

- Siti interessati da beni storico culturali (tra le numerose testimonianze presenti si segnalano in particolare quelle poste nelle immediate vicinanze degli aerogeneratori: nel territorio comunale di **Mesagne** Masseria gli Speciali; nel territorio comunale di **Torre Santa Susanna** le masserie La Grandizia, Spinelli, Capitan Pietro e la Masseria le Torri con la Chiesa di San Pietro di Crepacore con vincolo architettonico diretto (D.M. 25.01.1982);
- Aree a rischio archeologico (nel territorio comunale di San Donaci si segnalano le aree a rischio archeologico in località Masseria Palazzo (villa rustica romana), Masseria Muina (ruderi), San Miserino (zona di interesse archeologico), Masseria Falco (villa rustica romana), Cava della Mariana (stazione preistorica).

Aree di rispetto delle Componenti culturali insediative:

- Siti storico culturali;
- Zone interesse archeologico

Città consolidata: Mesagne, Latiano, Torre Santa Susanna, Erchie, San Pancrazio Salentino.

Inoltre sono censibili alcuni organismi urbani posti a distanze di poco superiori ai 10 km individuati dal buffer e comunque all'interno dell'Area vasta compresa nel **buffer dei 20 km come stabilito dalla D.G.R. n. 2122 del 23.10.2012 e dalla successiva D.D. n. 162 del 06.06.2014**: Oria, Francavilla Fontana, San Michele Salentino, San Vito dei Normanni, Brindisi, Tuturano, Cellino San Marco, San Pietro Vernotico e in provincia di Lecce: Guagnano e Salice Salentino; mentre nella provincia di Taranto: Avetrana e Manduria.

In particolare, il nucleo urbano di **Mesagne** sorge a **circa 3 km** dagli aerogeneratori **MES02**, **MES03** e **MES06**; il nucleo urbano di **Latiano** sorge a **circa 2,5 km** dall'aerogeneratore **MES01** e il nucleo urbano di **Torre Santa Susanna** a circa **3 km** dagli aerogeneratori **MES05** e **MES07**.

Aree di Rispetto delle Componenti Culturali: Rete tratturi; Siti storico culturali.

▪ **Componenti dei valori percettivi.**

– ULTERIORI CONTESTI PAESAGGISTICI.

Luoghi Panoramici (in corrispondenza dei colli sui quali sorge la città di Oria D.M. 16.03.1998 Oria PAE 0094. In particolare, Castello D.M. 02.03.1952);

Strade a Valenza Paesaggistica (ex-SS605 oggi SP2bis_BR; SP 51_BR “Limitone dei Greci”; SP 70_BR; SP 69_BR; SP 74_BR; SP 75_BR; SP 63_BR.

In particolare

- gli aerogeneratori **MES05** e **MES07** distano meno di 800 m dalla SP 51_BR “Limitone dei Greci”. Come si dirà più avanti, il suddetto percorso coincide in tutto o in parte con il salto di quota determinato da un'increspatura morfologica corrispondente alla paleoduna estesa ad arco;».
- gli aerogeneratori **MES03**, **MES04**, **MES05**, **MES06** e **MES07** distano tra 1000 e 2000 m SP 69_BR.

Coni visuali (in corrispondenza del nucleo urbano di Oria, insiste l'UCP di cui si dirà ampiamente più avanti e che si interseca ampiamente con il buffer).

▪ **Beni culturali** (D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. – **parte Seconda**)

Ai fini della sintetica ricognizione si riportano di seguito, per ogni Comune rientrante nell'area buffer di **10 km** o intersecato dalla stessa, il numero dei beni culturali (beni architettonici e dei beni archeologici) tutelati con vincolo diretto e/o indiretto, di proprietà pubblica o privata. A tali beni si aggiunge la ricognizione (non esaustiva) di ulteriori beni tutelati ope legis ai sensi degli artt. 10 e 12 del D.Lgs. 42/2004 o, comunque, di testimonianze di valore storico culturale o archeologico individuati sulla base di conoscenze dirette e/o indirette, indagini bibliografiche, le cui tipologie architettoniche e archeologiche sono alquanto diversificate.

BRINDISI

Beni archeologici

- Località Masseria Buffi: resti archeologici di un insediamento agricolo di età romana ascrivibile al I-IV sec. d.C. (D.M. 04.06.2002)

ERCHIE

Beni architettonici

- Castello - Palazzo Ducale (D.M. 29.03.1991)
- Chiesa Santuario di S. Lucia (artt. 10 e 12 Dlgs- 42/2004)
- Chiesa Madre (Natività) (artt. 10 e 12 Dlgs- 42/2004)
- Chiesa S. Salvatore (artt. 10 e 12 Dlgs- 42/2004)
- Calvario (artt. 10 e 12 Dlgs- 42/2004)
- Scuola Deledda (artt. 10 e 12 Dlgs- 42/2004)

LATIANO

Beni architettonici

- Palazzo Imperiali (artt. 10 e 12 Dlgs- 42/2004)
- Torre del Solise (21.06.1979 – 02.11.1987 – 10.05.1994)
- Torre del Solise - Zona Di Rispetto (08.05.1999)
- Chiesa Maria Ss Del Rosario (Decl. 13.09.2021)
- Chiesa del Ss. Crocifisso (10.03.2011)
- Chiesa di Sant'Antonio (28.11.2011)
- Chiesa Santa Maria della Neve (10.03.2011)
- Chiesa dell'Addolorata (09.03.2011)
- Stazione Ferroviaria (artt. 10 e 12 D. Lgs- 42/2004)
- Chiesa Ss. Sacramento (29.02.2011)
- Chiesa di San Donato (09.03.2011)
- Cripta di Sant'Angelo (26.05.1997)
- Palazzo De Nitto (23.03.2021)
- Palazzo Longo (07.07.2015)
- Teatro Olmi (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004)
- Scuola F. Errico (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004)
- Giardini Pubblici (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004)

Beni archeologici

- Località Masseria Asciculo: struttura messapica in opera quadrata isodomica databile al IV sec. a.C. (D.M. 20.07.1989)

MESAGNE

Beni architettonici

- Chiesa S. Anna (Not. 11.10.1911)
- Chiesa di S. Domenico (Not. 11.10.1911)
- Edificio Casa Taberino (D.M. 06.11.1924)
- Torre e mura di cinta (Not. 11.11.1911)
- Edificio (Not. 11.11.1911)
- Edificio Palazzo Scalera (Not. 11.11.1911)
- Edificio Palazzo Cavalieri (D.M. 16.11.1971)



- Castello Granafei (D.M. 16.07.1966)
- Chiesa e Convento del Carmine (Not. 24.09.1931)
- Chiesa Mater Domini (Declaratoria 28.07.1979)
- Ex Convento dei Domenicani (D.M. 08.03.1982)
- Chiesa S. Maria di Betlem e convento (declaratoria 27.06.1985)
- Ex Convento dei Celestini (D.M. 28.03.1987 – 03.11.1987)
- Chiesa S. Maria di Loreto (declaratoria 27.09.1985)
- Casa Cantoniera linea TA-BR (19.05.2014)
- Chiesa di S. Miserino in loc. Masseria Monticello (D.M. 07.02.1998)

Beni archeologici

- Località Muro Tenente: resti di un insediamento pluristratificato, con fasi di occupazione dalla preistoria fino all'età messapica, quando l'abitato raggiunge la massima estensione e viene munito di una cinta muraria (D.M. 06.08.1971). Come già soprascritto è opportuno evidenziare che l'area del **Parco Archeologico di Muro Tenente** e tutto il tracciato ricostruito della Via Appia in direzione Oria e che corre a sud dell'abitato di Latiano è stato inserito nelle aree individuate dal Superiore Ministero da inserire nel dossier di candidatura del sito "**Via Appia. Regina Viarum**" nella **Lista del PATRIMONIO MONDIALE UNESCO**.
- Località Muro Maurizio (Masseria Muro): insediamento messapico fortificato, con precedenti fasi di occupazione risalenti all'età del Bronzo e continuità di vita fino all'epoca romana (D.M. 28.05.1991)
- Località Malvindi Campofreddo: insediamento rurale romano e complesso termale (D.M. 20.07.1988)
- Via Castello: insediamento protostorico con annessa necropoli di età ellenistica (D.M. 4.03.1999)

SAN DONACI

Beni architettonici

- Tempio di S. Miserino o Minervino (D.M. 16.06.1995 rett. 08.04.1998)

Beni archeologici

- Località Masseria Monticello: insediamento rurale di età romana esteso intorno alla chiesa di San Miserino (D.D.G. 12.10.2000)

SAN PANCRAZIO SALENTINO

Beni architettonici

- Chiesa di S. Antonio (Decr. 21/03/1988)
- Cappella Annunziata Maria (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004)
- Chiesa della SS. Annunziata (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004)
- Chiesa Santi Pancrazio e Francesco (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004)
- Castello Arcivescovile (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004)
- Scuola elementare Giovanni Verga (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004)
- Palazzo municipale (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004)
- Calvario (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004)
- Masseria Lamia (D.M. 07.02.1998)

Beni archeologici

- Località Li Castelli: insediamento messapico (D.M. 03.07.2002)
- Località Masseria Pezza: necropoli di età medievale (D.M. 07.07.1993)

TORRE S. SUSANNA

Beni architettonici

- Chiesa S. Pietro delle Torri detta Crepacore (D.M. 25.01.1982 – D.M. 01.08.1985)
- Chiesa S. Maria degli Angeli (Galaso) (Decl. 22.04.1986)
- Castello dei Conti Filo (D.M. 30.09.1971)
- Ex - Palazzo del Municipio (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004)
- Chiesa Matrice (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004)
- Palazzo dell'orologio (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004)
- Chiesa di San Giovanni (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004)
- Cuglia di S. Susanna (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004)
- Chiesa e Convento dei Padri Carmelitani (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004)
- Ex Edificio Omni (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004)

- Chiesa Santo Stefano Protomartire (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004)

- Ipogei (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004)

Beni archeologici

- S. Pietro a Crepacore: area archeologica con resti di strutture abitative ascrivibili al II-III sec. d.C. e necropoli di VII sec. d.C. relazionata alla chiesa (D.M. 24.08.1995)

- Località Masseria Canali: asse viario di età messapica (D.M. 13.07.2011)

ORIA

fuori dall'area buffer dei 10 km, posta a meno di 11 km dall'aerogeneratore più vicino e comunque all'interno dell'Area vasta compresa nel **buffer dei 20 km come stabilito dalla D.G.R. n. 2122 del 23.10.2012 e dalla successiva D.D. n. 162 del 06.06.2014**. In particolare, si evidenzia come la posizione eminente dell'aggregato urbano all'interno del paesaggio istmico costituisce punto privilegiato di osservazione dell'intero tracciato della Via Appia e del territorio contermini di cui si dirà ampiamente più avanti.

Beni architettonici

- Castello Svevo – Edificio (D.M. 02.03.1952)

- Castello Svevo - Zona Di Rispetto (D.M. 24.05.1955 – 19.09.1951)

- Ed. Adiacenti Castello Svevo (Zona Di Rispetto) (D.M. 19.09.1951)

- Parco Montalbano (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004)

- Basilica Cattedrale S. Maria Assunta (Decl. 19.07.1984 – D.D.R. 25.05.2007)

- Episcopio (14.05.1983)

- Monastero di San Barbato/San Benedetto (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004)

- Chiesa di San Barbato/San Benedetto (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004)

- Chiesa S. Francesco Da Paola (12.12.1983)

- Sedile (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004)

- Chiesa di San Basilio (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004)

- Ex – Pretura (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004)

- Chiesa S. Giovanni Battista (Decl. 10.07.1984)

- Primo Istituto Comprensivo "De Amicis - Milizia" (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004)

- Chiesa di San Francesco d'Aassisi (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004)

- Ex - Ospedale Martini (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004)

- Chiesa S. Domenico (Decl. 27.04.1989)

- Convento dei Domenicani (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004)

- Immobile Casa della Missione (02.08.2013)

- Immobile Casa dei Vincenziani (02.08.2013)

- Palazzo Martini - Carissimo, poi Sede Del Municipio (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004)

- Porta Manfredi (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004)

- Porta Della Piazzella, poi di Taranto, poi Degli Ebrei (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004)

Beni archeologici

- Monte Papatucio: area archeologica in cui è documentata una intensa frequentazione culturale dalla metà del VI fino al III sec. a.C. (D.M. 15.10.1985)

- Via Erodoto: area archeologica con strutture che si collocano cronologicamente dal periodo arcaico all'età imperiale romana, con diversa destinazione nelle varie fasi di occupazione (D.M. 20.05.1994)

- Castello Svevo: testimonianze archeologiche databili dall'età del Bronzo finale-età del Ferro all'età ellenistica e dall'età altomedioevale all'età moderna rinvenute all'interno di alcuni vani a piano terra e nel cortile (D.D.R. 18.11.2010)

- Piazza Cattedrale: rinvenimenti archeologici che documentano una prima occupazione dell'area dell'acropoli della messapica Hyrie dal II millennio al IV sec. a.C., con una seconda fase di frequentazione del sito a partire dal XIII-XIV sec. d.C., in concomitanza con la costruzione della cattedrale romanica (D.M. 12.06.1997)

SAN VITO DEI NORMANNI

fuori dall'area buffer dei 10 km, ma comunque all'interno dell'Area vasta compresa nel **buffer dei 20 km come stabilito dalla D.G.R. n. 2122 del 23.10.2012 e dalla successiva D.D. n. 162 del 06.06.2014**.

Beni architettonici

- Basilica di S. Maria della Vittoria (Not. 10/10/1911 - D.M. 24/02/2015)

- Monumento ai Caduti ed Osanna (artt. 10 e 12 d.lgs.- 42/2004)



- Obelisco (artt. 10 e 12 dlgs- 42/2004)
- Chiesa S. Maria degli Angeli (artt. 10 e 12 dlgs- 42/2004)
- Rettoria della Pietà (artt. 10 e 12 dlgs- 42/2004)
- Castello (D. M. 27/02/1990)
- Palazzo Imperiale (artt. 10 e 12 dlgs- 42/2004)
- Municipio (artt. 10 e 12 dlgs- 42/2004)
- Torre dell'Orologio e palazzo attiguo (artt. 10 e 12 dlgs- 42/2004)
- Chiesa di S. Giovanni Battista (D. 08/10/1985)
- Villa Europa (che include Fontana, Monumento e Scuola vincolati ope legis) (artt. 10 e 12 dlgs- 42/2004)
- Chiesa SS. Annunziata/San Domenico (artt. 10 e 12 dlgs- 42/2004)
- Convento dei Domenicani (artt. 10 e 12 dlgs- 42/2004)
- Chiesa S. Maria delle Grazie/Immacolata (artt. 10 e 12 dlgs- 42/2004)
- Convento dei Francescani (artt. 10 e 12 dlgs- 42/2004)
- Chiesa S. Maria della Mercede (artt. 10 e 12 dlgs- 42/2004)
- Convento dei Mercedari (artt. 10 e 12 dlgs- 42/2004)
- Ex. Stabilimento enologico Dentice di Frasso (EX Fadda) (D. 16/12/1998)

Beni archeologici

- "Castello di Alceste" vincolo diretto D.M. 26/08/1996 – L. 1089/1939): insediamento messapico fortificato – realizzato su un'altura in posizione eminente rispetto al paesaggio circostante – a circa 12 km dagli aerogeneratori **MES01** e **MES02**;
- "Castello di Alceste" vincolo indiretto D.M. 26/08/1996 – L. 1089/1939 a circa 12 km dagli aerogeneratori **MES01** e **MES02**;

TORCHIAROLO

fuori dall'area buffer dei 10 km, ma comunque all'interno dell'Area vasta compresa nel **buffer dei 20 km come stabilito dalla D.G.R. n. 2122 del 23.10.2012 e dalla successiva D.D. n. 162 del 06.06.2014.**

Beni archeologici

- "Valesio" vincolo diretto 06.07.1973 - L. 1089/1939;
- "Valesio" vincolo diretto 26.05.1995 - L. 1089/1939.

Si segnalano, in dettaglio, gli **ulteriori siti archeologici** noti da bibliografia o da atti d'Ufficio

BRINDISI

- Villa di età imperiale e tardoantica - Masseria Torricella;
- Villa di età imperiale e tardoantica - Masseria Lucci;
- Stazione di posta, insediamento rurale, vicus dall'età età repubblicana e imperiale fino all'età tardoantica, località San Giorgio/masseria Masina.

LATIANO

- Casale medievale - località San Donato;
- Frequentazione di età preromana, area di frammenti fittili - Masseria La Cotura;
- Insediamento rurale, area di frammenti fittili di età romano-imperiale, tardoantica e medievale, struttura muraria- Masseria Paretone;
- Insediamento rupestre e cripta di San Giovanni - Masseria Grottole;
- Insediamento rupestre e cripta di Sant'Angelo - Masseria Grottole;
- Insediamento rurale di età tardoantica, area di frammenti fittili - Masseria Partemio;
- Tomba di età romana - Contrada Grisumma;
- Specchia Colombaia o Palombara di età protostorica - Masseria Specchia;
- Fattoria di età ellenistica e romana, area di frammenti fittili e strutture, mosaico - Masseria De Nitto;

MESAGNE

- Insediamento rurale di età repubblicana, cisterna - Masseria Argiano;
- Villa di età romana-imperiale e tardoantica, strutture murarie, area di frammenti fittili, pavimentazione a mosaico - loc. Lavinia;
- Epigrafe funeraria - contrada San Luca;
- Necropoli di età ellenistica e romana - loc. San Leonardo/Casino S. Leonardo;
- Necropoli di età imperiale - loc. Casa Badessa;



- *Insediamiento di età preromana e necropoli di età imperiale - Madonna delle Grazie;*
- *Villa e necropoli di età repubblicana e romano-imperiale - loc. Casino Guardianio;*
- *Area di frammenti fittili e strutture (probabile villa) di età romano-imperiale e tardoantica - loc. Sant'Anna;*
- *Insediamiento con area di frammenti fittili dall'età arcaica all'età tardoantica - Masseria Corti Vecchie;*
- *Insediamiento rurale di età medievale - Masseria Torre Mozza;*
- *Tomba ipogeica di età preistorica - loc. Masseria Torretta;*
- *Insediamiento e necropoli di età romana - loc. Masseria Moreno;*
- *Epigrafe funeraria di età romano-imperiale - strada S.S. 7;*
- *Necropoli di età romana e tardoantica - loc. Masseria Vasapulli;*
- *Villaggio di età ellenistica - loc. Masseria Viscigli;*
- *Villa di età romana - loc. Masseria Colombo;*
- *Villa di età romana, necropoli di età imperiale, tracce di frequentazione tardoantica e medievale - loc. Masseria Calce;*
- *Necropoli di età ellenistica e imperiale - loc. Masseria La Cattiva;*
- *Villaggio di età medievale - loc. Tobiano;*
- *Casale di età medievale - loc. Galesano;*
- *Casale di età medievale - loc. Surbo/ Surbole/Surbi;*
- *Necropoli di età romana - loc. Masseria Pacchiano;*
- *Necropoli di età romana - loc. Pilati/villa Parlati;*
- *Insediamiento rupestre e cripta di età medievale - loc. Sant'Antonio;*
- *Pozzo con reperti fittili di età medievale, ex Convento dei Celestini;*
- *Abitato iapigio, città messapica, città romana, abitato medievale - centro storico, via Castello, vico Quercia, vico de' Cantelmo;*
- *Mura difensive, fossato, torre, cimitero da età medievale fino ad oggi - centro storico, via Rini, via dei Moneo, via Federico II di Svevia, via per Brindisi;*
- *Tombe messapiche con iscrizioni - contrada Amendoleto;*
- *Area di frammenti fittili di età messapica - loc. Masseria Simoni;*
- *Necropoli meridionale con tombe messapiche a semicamera, seconda metà IV sec.- inizi II sec. a.C. - via San Pancrazio;*
- *Villa e necropoli di età tardorepubblicana e tardoantica - loc. Masseria S. Nicola;*
- *Tratto di strada di età romana - loc. Epifani;*
- *Area di frammenti fittili, tombe e resti di strutture di età romana - loc. Pilati;*
- *Villa e necropoli di età repubblicana e tardoantica - loc. Palmitella;*
- *Area di frammenti fittili di età ellenistica e medievale, fattoria tardorepubblicana - loc. Villa Pizzorusso;*

TORRE SANTA SUSANNA

- *Sito neolitico e insediamiento rurale di età tardo antica presso Masseria Guidone;*
- *Villa di età romana e tardoantica in loc. Masseria Tirignola;*
- *Necropoli messapica e area di frammenti fittili da ricollegare a un casale di età medievale in loc. Masseria San Giacomo Gaudò;*
- *Insediamiento di età preistorica loc. Villa Cacuti;*
- *Villa di età imperiale e tardoantica in loc. Masseria Arciprete;*
- *Villa di età imperiale e tardoantica in loc. Sant'Antonio;*
- *Villa di età imperiale e tardoantica, Masseria Santoria Nuova;*
- *Necropoli di età messapica in località La Palombara;*
- *Villa di età imperiale e tardoantica in località Masseria Risoli;*
- *Villa di età imperiale e tardoantica in località Masseria Gesuiti;*
- *Villa di età imperiale e tardoantica in località Masseria Paparonzo;*
- *Villa di età imperiale e tardoantica in località Masseria Pezzavia.*

ERCHIE

- *Necropoli romana Masseria Terme di Filippo;*
- *Necropoli di cui sono state individuate due tombe non definite nelle caratteristiche tipologiche e cronologiche presso Masseria Tre Torri;*
- *Sito del neolitico antico presso Masseria Lo Sole;*



- Cripta dell'Annunziata databile al VI sec e con affreschi databili all'XI sec;

SAN PANCRAZIO SALENTINO

- Specchia in località Carcarone, Contrada Sant'Angelo;
- Insediamento rupestre e cripta di età medievale in località S. Antonio Abate;
- Insediamento rupestre e necropoli medievale in località Caragnoli;
- Cripta ipogea dedicata a S. Angelo di impianto medievale in loc. Torrevecchia;
- Casale medievale in località Olivori noto da fonti storiche;

Ulteriori siti archeologici noti da bibliografia o da atti d'Ufficio fuori dall'area buffer dei 10 km, ma comunque all'interno dell'Area vasta compresa nel buffer dei 20 km come stabilito dalla D.G.R. n. 2122 del 23.10.2012 e dalla successiva D.D. n. 162 del 06.06.2014.

ORIA

- Area di frammenti fittili, insediamento rurale, necropoli di età romana - loc. Masseria Paradiso;
- Sito pluristratificato, insediamento di età ellenistica, romana e tardoantica e medievale - loc. Chiesa della Madonna di Gallano;
- Rinvenimento isolato di monete di età classica e tardoantica - loc. Guastaferrì;
- Stazione preistorica, Paleolitico - loc. Monti;
- Necropoli di età arcaica - loc. Monti;
- Insediamento rurale di età ellenistica, villa di età imperiale e tardoantica - loc. Masseria Danusci Grande;
- Specchia - loc. Specchia Martucci;
- Villaggio, chiesa e necropoli di età medievale - loc. Santuario di San Cosimo alla Macchia;
- Stazione preistorica, Paleolitico - loc. Pappadà;
- Stazione preistorica, Paleolitico, Neolitico ed Eneolitico, necropoli dell'età del Bronzo - loc. San Giovanni Lo Pariete;
- Area di frammenti fittili dall'età arcaica all'età tardoantica - loc. Campo Adriano;
- Villa con impianto termale di età romana - loc. Masseria Li Scierzi;
- Fattoria di età Ellenistica - loc. Santa Cecilia;

FRANCAVILLA FONTANA

- Area di frammenti fittili di età ellenistica ed epigrafe di età romano-imperiale - loc. Masseria Pupini;
- Necropoli di età classica ed ellenistica - loc. Contrada Rinalda e Fusi;
- Necropoli di età ellenistica - loc. Contrada Rodia/Masseria Guardiola;

Oria, Torre Santa Susanna, Mesagne, San Donaci, arteria viaria - Limitone dei Greci

SAN DONACI

- Villa rustica romana presso Masseria Falco;
- Insediamento neolitico indiziato dalla presenza di un'ascia in pietra levigata, Località Mariana;
- Stazione preistorica in Località Cava della Mariana;
- Necropoli dell'età del Ferro, Località Podere Nicola Turco/Masseria Palazzo (al limite del buffer);
- Villa romana presso Masseria Palazzo;

SAN MICHELE SALENTINO

- Paretone di Virginio, struttura muraria di carattere difensivo di cronologia non determinabile;
- Tomba messapica in località Masseria Archivecchi;

CELLINO SAN MARCO

- Insediamento rurale di età romana e necropoli ellenistica-tardo repubblicana presso Masseria Mea (limite buffer);
- Villa rustica e necropoli di età romana in località Masseria Case Le Macchie;
- Area di frammenti fittili di età romana, Masseria Annano;
- Fattoria e necropoli di età romana Località Cuciulina;
- Area di frammenti di età romana Masseria Esperti Vecchi;
- Presenza di un accampamento di età altomedievale dal toponimo "Masseria Camarda";
- Area di frammenti fittili di cronologia incerta presso Masseria Scaloti;
- Specchia in Loc. Lo Specchione.



La ricognizione dei beni secondo il buffer delle aree contermini riporta un censimento estremamente denso di beni paesaggistici e culturali che contribuiscono a definire un paesaggio “espressivo di identità, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni” (cfr. art. 131 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.).

DESCRIZIONE DEL CONTESTO

In riferimento al PPTR, l’area interessata dall’intervento ricade in due distinti ambiti Territoriali: ne “La piana brindisina” (cfr. allegato 5.9 – PPTR) e nel “Tavoliere Salentino” (cfr. allegato 5.10 – PPTR). Per larga parte l’area di interesse compresa nel **buffer dei 10 km** ricade ne “La campagna brindisina” e in particolare la Figura territoriale “Campagna irrigua della piana brindisina”, mentre la restante porzione posta a sud che ricade nel “Tavoliere Salentino” interessa la Figura territoriale “La terra dell’Arneo”. Si segnala che lambisce anche la Figura territoriale “Le Murge Tarantine”.

I comuni della “Campagna irrigua della piana brindisina” sono: Mesagne, Latiano, Oria; Torre S. Susanna, Erchie, Cellino San Marco, Brindisi, San Vito dei Normanni; San Michele Salentino; Francavilla Fontana.

I comuni de “La terra dell’Arneo” sono: San Donaci, San Pancrazio Salentino.

L’Ambito de “La piana brindisina” è costituita da un uniforme bassopiano irriguo in cui si alternano superfici a seminativo, vigneto, oliveto e colture orticole, caratterizzato da una intensa antropizzazione agricola; dal punto di vista idrografico, i corsi d’acqua della piana sono caratterizzati dalla regimentazione a seguito di ricorrenti interventi di bonifica o sistemazione idraulica. La porzione del “Tavoliere Salentino” in cui si estende il buffer dell’impianto presenta un paesaggio con morfologia pianeggiante caratterizzato da un mosaico variegato di vigneti, oliveti, seminativi e colture orticole, con presenza di zone a pascolo.

La ricognizione dei beni nelle aree contermini mostra una notevole densità di beni paesaggistici e culturali che definisce un contesto paesaggistico in cui elementi di naturalità come i boschi, i corsi d’acqua e le caratteristiche geomorfologiche sono integrati con la stratificazione storica dell’insediamento umano.

L’impianto si colloca in un contesto territoriale caratterizzato da un complesso palinsesto storico e paesaggistico in cui è possibile ricostruire le dinamiche insediative riferibili a un ampio periodo cronologico che va dalla Preistoria fino al Medioevo. Il popolamento del territorio a partire dalle fasi più antiche è documentato dai rinvenimenti del Paleolitico, del Neolitico e dell’età del Bronzo nei territori di Mesagne, Oria, Torre Santa Susanna e San Donaci. Le presenze di maggiore entità si riferiscono al Neolitico e all’età del Bronzo e si localizzano in particolare presso Masseria Guidone (Torre Santa Susanna) e Masseria Lo Sole (Erchie), nell’area di Muro Maurizio e presso l’insediamento di Masseria Le Torri. Il sito neolitico di Masseria Guidone dista 500 m da un tratto del cavidotto di collegamento e 1,2 km S/O dall’aerogeneratore **MES05**. Il sito neolitico di Masseria Lo Sole dista circa 600 m da un tratto del cavidotto di collegamento. La specchia in località Carcarone - Contrada S. Angelo, a San Pancrazio Salentino, dista 120 m S/E da un tratto del cavidotto di collegamento.

Per il periodo arcaico e classico il quadro territoriale appare punteggiato da scarse attestazioni riferibili a pochi agglomerati abitativi tra i quali spiccano Muro Tenente, Muro Maurizio, Mesagne e labili attestazioni anche in territorio oritano in località Monti e Campo Adriano.

Si segnala la necropoli messapica in loc. La Palombara (Torre Santa Susanna) che dista 1,1 Km S/O dall’aerogeneratore **MES05**.

In età ellenistica (seconda metà del IV-inizi del III a. C.), il territorio si arricchisce di aggregati abitativi che evolvono verso forme di maggiore estensione e complessità strutturale e di insediamenti di carattere rurale che si diffondono in maniera sparsa. Anche il sito de Li Castelli a S. Pancrazio Salentino (sottoposto a vincolo archeologico diretto, D.M. 3.7.2002, Legge 490 del 1999), importante centro messapico a lunga continuità di vita (fino al I sec. d.C.) fu abitato sin dall’età del Ferro. In età messapica esso era collegato, molto probabilmente, all’insediamento di Oria tramite un tracciato viario di cui rimane testimonianza nei solchi carrai rinvenuti a Masseria Canali (D.M. 13/07/2011). Nella maggior parte dei centri messapici i nuclei abitativi continuano a strutturarsi in maniera complessa dotandosi di possenti circuiti murari come accade a Muro Maurizio e Muro Tenente (sito sottoposto a vincolo archeologico diretto 6.8.1971 istituito ai sensi della L. 1089/1939), per il quale si segnala la prossimità all’aerogeneratore **MES02** che dista soli 770 m a S/E del sito. Nelle immediate vicinanze dell’impianto (**MES03** e **MES07**), a distanze comprese rispettivamente tra 0,65 km e 2,59 km sono localizzate la necropoli ellenistica di Masseria Pacchiano, la necropoli di età ellenistica e imperiale di Masseria La Cattiva, il villaggio di età ellenistica presso Masseria Viscigli nel territorio di Mesagne.



Nell'area interessata dall'impianto e nell'area buffer sono localizzati numerosi siti ed evidenze di età romana repubblicana ed imperiale, quando nel territorio si registra un complesso fenomeno di progressivo incremento numerico delle presenze. In questa fase l'organizzazione insediativa del paesaggio è maggiormente eterogenea poiché accanto alle unità abitative di piccole e medie dimensioni, compaiono più estesi e articolati complessi edilizi. È il caso dell'impianto termale di Malvindi/Campofreddo (vincolo archeologico diretto e indiretto 20.7.1998 istituiti ai sensi della L. 1089/1939), della villa rustica presso Masseria Monticello (vincolo diretto 2.10.2000 l. 490/1999) e delle strutture abitative del II-III sec. d.C. presso San Pietro a Crepacore (vincolo archeologico diretto del 24.8.95 istituito ai sensi della L. 1089/1939), che distano 1,6 km O dall'aerogeneratore **MES07**. Questi siti sono localizzati lungo il tracciato del cosiddetto "**Limitone dei Greci**", un'arteria viaria di antica origine con funzione di collegamento tra i centri indigeni, sulla quale nell'alto medioevo si attesta il confine tra Longobardi e Bizantini. Nella porzione meridionale dell'impianto il cavidotto interferisce per un tratto proprio con il Limitone dei Greci, nel tratto di collegamento tra il **MES05** e il **MES07**. Altre evidenze di età romana sono localizzate in prossimità degli aerogeneratori e del cavidotto, in particolare si segnala la prossimità dei resti di una villa romana di età imperiale e tardoantica in loc. Masseria Santoria Nuova (Torre Santa Susanna), che dista 100 m da un tratto del cavidotto di collegamento. L'aerogeneratore **MES06** dista 1,77 km a S/O dalla fattoria romana di Masseria Bosco Colombo, mentre si segnala l'estrema prossimità dell'aerogeneratore **MES04** alla necropoli di età romana di Masseria Pacchiano e la distanza di 1 km dall'aerogeneratore **MES01** della necropoli romana e tardoantica di Masseria Vasapulli.

La porzione settentrionale dell'impianto e le relative opere di connessione ricadono in prossimità del **tracciato della via Appia nell'area limitrofa al Parco Archeologico di Muro Tenente** (D.M. 06/08/1981). Per quanto riguarda l'ambito in esame il tracciato dell'Appia interessa gli attuali territori comunali di Oria, Latiano, Mesagne, Torre S. Susanna e Brindisi, nei quali è variamente documentato da indagini archeologiche e da ricerche topografiche. Ricalcando preesistenti percorsi istmici messapici, la via consolare romana, in uscita da Oria puntava verso il sito di Muro Tenente e da lì proseguiva per Mesagne e Brindisi, attraversando un territorio caratterizzato da una notevole densità di insediamenti, documentati soprattutto da concentrazioni di frammenti fittili di età romana come si evince dal documento "Verifica preventiva del rischio archeologico. Relazione e valutazione del rischio archeologico".

Come già più volte evidenziato, il percorso della **Via Appia** costituisce un **percorso strutturante per il paesaggio istmico di Terra d'Otranto**. Unitamente agli aggregati urbani a continuità di vita e/o agli insediamenti storici divenuti col tempo aree archeologiche, la **Via Appia** – sia per il tracciato "Appia-Claudia" che per il tracciato "Appia-Traiana" da Roma a Brindisi – è al centro di particolare attenzione da parte del Superiore Ministero che ha avviato da tempo importanti investimenti finalizzati agli approfondimenti conoscitivi (cfr. Progetto "**Via Appia. Regina Viarum**") e di valorizzazione. Per il contesto territoriale in esame, in particolare si evidenzia che l'area del **Parco Archeologico di Muro Tenente** e tutto il tracciato ricostruito della **Via Appia** in direzione Oria e che corre a sud dell'abitato di Latiano è stato inserito nelle aree individuate dal Superiore Ministero da inserire nel dossier di candidatura del sito "**Via Appia. Regina Viarum**" nella **Lista del PATRIMONIO MONDIALE UNESCO**.

La **Via Appia** mantiene il suo ruolo strutturante anche in età medievale, sulla quale continuano ad attestarsi insediamenti di lunga durata come Oria e Mesagne e unitamente all'altro importante percorso strutturante il territorio – il **Limitone dei Greci** – svolgono una funzione aggregatrice per il popolamento dell'area che vede la nascita delle chiese in particolare di San Pietro di Crepacore e di San Miserino, e di villaggi aperti quali Galesano e Tobiano. Si evidenzia che presso quest'ultimo sito convergono due aerogeneratori, **MES07** che dista soli 150 m dal villaggio e il **MES08** che dista circa 800 m. A circa 2,30 km dal casale di Galesano è prevista l'installazione dell'aerogeneratore **MES06**. Masseria Le Torri dista 1,6 km dall'aerogeneratore **MES07** e 2,5 km dall'aerogeneratore **MES05**.

L'intervento in oggetto si inserisce evidentemente all'interno di un comprensorio territoriale caratterizzato da un patrimonio archeologico denso e diffuso, per il quale i dati noti da bibliografia costituiscono solo una parte di un quadro più ampio di testimonianze riconducibili a diverse epoche storiche, ma con una prevalenza numerica di testimonianze inquadrabili in età messapica, romana e medievale, che consentono ancora oggi, attraverso una lettura globale e integrata di evidenze materiali e tracce, di documentare l'evoluzione dei paesaggi antichi in relazione al mutare dei sistemi socio-economici del passato.

Nell'area si registra, inoltre, la presenza di tracciati viari poderali ed interpoderali e di masserie storiche, che si configuravano come i centri di aggregazione delle funzioni legate alla conduzione della grande proprietà fondiaria, spesso distribuite lungo viabilità di antica origine e sviluppatosi in continuità o in prossimità di insediamenti antichi e/o medievali.



Tra i valori patrimoniali caratterizzanti la Piana Brindisina si deve segnalare la presenza di habitat comunitari e prioritari ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE e di specie di rilevanza conservazionistica; i boschi di Lucci e Santa Teresa, prossimi all'impianto, costituiscono significativi relitti della originaria copertura boschiva dell'area e rivestono notevole interesse biogeografico in relazione alla diffusione della quercia da sughero.

Il paesaggio di queste aree è caratterizzato per buona parte da terreni con una ricca produzione agricola di qualità (vite e olivo) di cui permangono tracce delle colture tradizionali in alcuni palmenti e trappeti e la coltivazione della vite è organizzata in molti casi secondo le tecniche più tradizionali con impianti ad alberello e nel caso di impianti più moderni, testimonianza di importanti e recenti investimenti, da coltivazioni a spalliera. L'oliveto presente si alterna con le aree coltivate a vigneto e quelle a seminativi; a completare lo scenario paesaggistico rurale, sono censibili un gran numero di masserie dai caratteri architettonici storicizzati e riconducibili a tecniche e morfologie proprie della Terra d'Otranto e che ancora oggi si configurano come il centro di aggregazione delle funzioni legate alla conduzione della grande proprietà fondiaria.

Il PPTR rileva delle criticità per il contesto appena descritto e sottolinea come per entrambi gli Ambiti la presenza di "Parchi eolici, campi fotovoltaici, infrastrutture viarie e attività estrattive contribuiscono a frammentare, consumare e precludere la fruizione dei territori rurali interessati." determinando "un progressivo abbandono di masserie e ville storiche".

Per porre rimedio a questo trend negativo, il PPTR disciplina degli indirizzi di tutela mirati alla riqualificazione e valorizzazione dei paesaggi rurali storici, a salvaguardare le figure territoriali di lunga durata e a valorizzare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia. Per giungere a questo obiettivo si sottolinea in modo particolare la necessità di "salvaguardare l'integrità delle trame e dei mosaici colturali dei territori rurali di interesse paesaggistico che caratterizzano l'ambito, con particolare riguardo a (i) i paesaggi della monocoltura dell'oliveto a trama fitta dell'entroterra occidentale, (ii) i vigneti di tipo tradizionale (iii) il mosaico agrario oliveto-seminativopascolo del Salento centrale, (iv) i paesaggi rurali costieri della Bonifica", di "salvaguardare le visuali panoramiche di rilevante valore paesaggistico, caratterizzate da particolari valenze ambientali, naturalistiche e storico culturali, e da contesti rurali di particolare valore testimoniale" e di "salvaguardare, riqualificare e valorizzare i punti panoramici posti in corrispondenza dei nuclei insediativi principali, dei castelli e di qualsiasi altro bene architettonico e culturale posto in posizione orografica privilegiata, dal quale sia possibile cogliere visuali panoramiche di insieme dei paesaggi identificativi delle figure territoriali dell'ambito, nonché i punti panoramici posti in corrispondenza dei terrazzi naturali accessibili tramite la rete viaria o i percorsi e sentieri ciclo-pedonali".

In quest'ottica – come già più volte ribadito – rilevante attenzione va data anche all'antico tracciato della **Via Appia** e a quello denominato "**Limitone dei Greci**" che rappresentano percorsi strutturanti dei paesaggi antichi. Entrambi ricadono nel buffer dei 10 km e in particolare il secondo, in epoca medievale, ha segnato il confine tra i territori di influenza longobarda e quelli bizantini. Analogamente va riservata particolare attenzione al cono visuale individuato in Oria dal PPTR che, pur ricadendo solo in parte nel buffer dei 10 km, ma complessivamente entro il **buffer dei 20 km come stabilito dalla D.G.R. n. 2122 del 23.10.2012 e dalla successiva D.D. n. 162 del 06.06.2014**, è punto di vista privilegiato per la fruizione del paesaggio in esame. Il potenziale intrinseco di Oria, quale punto privilegiato di osservazione, è un fattore non secondario che non deve essere trascurato nella presente istruttoria.

Come già accennato, l'organismo oritano sorge in maniera eminente sulla dorsale fossile con quote altimetriche che raggiungono i **146 m s.l.m.** in Piazza Cattedrale, sulla quale si affacciano il Palazzo Episcopio (D.M. 14.05.1983) e la Basilica Cattedrale (Decl. 19.07.1984 e D.D.R. 25.05.2007); i **168 m s.l.m.** in corrispondenza del Castello (D.M. 16.03.1998 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del centro storico e delle aree limitrofe del comune di Oria in provincia di Brindisi PAE 0094. D.M. 01.08.1985 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona denominata Tre colli di Oria, sita nel comune di Oria Istituito ai sensi della L. 1497. PAE 0132 e Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Oria Istituito ai sensi della L. 1497 PAE 0133), i **152 m s.l.m.** in Piazza S. Giustino de Jacobis sulla quale è prospiciente la Casa della Missione (D.M. 02.08.2013) e **158 m s.l.m.** in corrispondenza del già citato Santuario messapico di Monte Papalucio (D.M. 15.10.1985 – Istituito ai sensi della L. 1089/1939) Il nucleo più antico, infatti, denominato anche Cittadella, ricalca l'area dell'antica acropoli di epoca messapica in collegamento visivo con gli altri insediamenti contermini: a sud Manduria, "Li castelli" a San Pancrazio Salentino; "Muro Tenente" e "Muro Maurizio" a Mesagne, a nord con Ceglie Messapica, Ostuni e "Castello d'Alceste" a San Vito dei Normanni. La Cittadella oritana, conservata e in parte trasformata in epoca romana, ha acquisito l'attuale configurazione a partire dall'epoca normanna quando si è dato avvio alla costruzione del Donjon (158 m s.l.m. + altezza torre circa 20 m = **178 m s.l.m.**), che costituisce il nucleo originario dell'attuale Castello. Durante le

epoche successive, in particolare quella sveva e angiona, lo stesso è stato interessato da profondi ampliamenti con la costruzione della Torre del Salto (158 m s.l.m. + altezza torre circa 30 m = **188 m s.l.m.**) e della Torre del Cavaliere (162 m s.l.m. + altezza torre circa 30 m = **192 m s.l.m.**), della cinta muraria (altezza mura circa 16 m – cammino di ronda altezza media s.l.m. pari a circa **175 m s.l.m.**) e della torre dello Sperone. Tutti elementi che oggi costituiscono, unitamente alla Piazza Cattedrale, eminenti e privilegiati punti di osservazione dell'intero territorio istmico della Terra d'Otranto. Un potenziale riconosciuto al sito oritano sin dall'antichità, tanto da essere sempre al centro di aspre contese proprio per la sua posizione vocata al controllo del paesaggio che dalle coste ioniche nei pressi di Campomarino/Torre delle Moline si estende sino a Porto Cesareo; dal Golfo di Taranto a quello di Brindisi, a nord, per tutto il tracciato del tratto conclusivo della **Via Appia** ma anche per il percorso "**Limitone dei Greci**", ancora oggi riconoscibile, posto a sud, che consentiva di collegare gli insediamenti di Manduria, Li Castelli, Muro Tenente, Muro Maurizio oltre che ad Oria, agli altri importanti centri posti a sud-est: Valesio, Lecce, Rudiae, Cavallino e da qui sino a Otranto e Castro.

In riferimento alla **lettura identitaria del paesaggio**, in sintesi si richiamano i seguenti aspetti che consentono la percezione della stratificazione storica che interessa il paesaggio nelle immediate vicinanze:

- i siti archeologici noti nell'area buffer e oggetto di vincolo presentano tutti, ad eccezione di Masseria Pezza, interesse paesaggistico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera m del D.lgs. 42/2004 e costituiscono evidenti elementi di discontinuità all'interno della trama delle suddivisioni agrarie. In particolare le terme romane in località Malvindi sono conservate per buona parte dell'elevato, le aree archeologiche di San Pietro a Crepacore e di San Miserino si caratterizzano per la presenza di edifici paleocristiani (sottoposti anche a vincolo architettonico diretto) che riutilizzano preesistenze di età romana, la torre messapica di Masseria Asciuolo testimonia l'occupazione delle posizioni dominanti ai fini del controllo sul territorio, mentre i centri messapici di Muro Tenente e Muro Maurizio interrompono il mosaico agricolo del contesto per la presenza dello spesso tracciato della cinta muraria, ancora ben percepibile;
- la strada a valenza paesaggistica "**Limitone dei Greci**", coincidente in gran parte con il salto morfologico esteso da Oria a San Donaci, ricalca con un'arteria viaria antica, nata in origine con funzione di collegamento tra i centri indigeni, sulla quale nell'alto medioevo si attesta il confine tra i territori longobardi e quelli bizantini;
- il "**Limitone dei Greci**" e il tracciato della **via Appia** si configurano come elementi di strutturazione dei paesaggi antichi, e in particolare di quelli di età romana, intorno ai quali si concentrano significative evidenze archeologiche: i numerosi vincoli archeologici sopra citati, le aree a rischio archeologico censite dal PPTR per l'area in esame, nonché i numerosi siti noti da bibliografia e censiti anche nell'elaborato Valutazione del Rischio Archeologico incluso nella documentazione di progetto si dispongono prevalentemente lungo queste direttrici viarie o nelle immediate adiacenze.

Per quanto riguarda la **disciplina di tutela prevista dal PPTR** per l'area in esame, si fa riferimento agli **obiettivi di qualità** previsti per gli Ambiti "Piana Brindisina" e "Tavoliere Salentino" e in particolare, rispetto alla struttura e alle componenti antropiche e storico-culturali, si richiamano i seguenti obiettivi cui deve essere indirizzata l'azione di tutela: "riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali e storici; valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici, valorizzare il patrimonio identitario culturale e insediativo; riconoscere e valorizzare i beni culturali come sistemi territoriali integrati". Per quanto attiene nello specifico i paesaggi rurali, le indicazioni del PPTR sono tese a "salvaguardare l'integrità delle trame e dei mosaici colturali dei territori rurali di interesse paesaggistico che caratterizzano l'ambito" e a "tutelare e promuovere il recupero della fitta rete di beni diffusi e delle emergenze architettoniche nel loro contesto". Secondo le direttive del PPTR, inoltre, i soggetti pubblici e privati "promuovono la conservazione e valorizzazione dei valori patrimoniali archeologici e monumentali, attraverso la tutela dei valori del contesto e conservando il paesaggio rurale. per integrare la dimensione paesistica con quella culturale del bene patrimoniale". Inoltre, le "Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile – Parte 1" sottolineano come "oltre alle criticità di natura percettiva la costruzione di un impianto comporta delle trasformazioni che possono modificare in modo irreversibile il paesaggio. I problemi più rilevanti in questi contesti sono determinati dagli impatti cumulativi che generano disturbo visivo sia di tipo statico che dinamico, ad esempio da punti di osservazione di notevole valore paesaggistico [...]. Gli effetti di un impianto eolico sul paesaggio possono essere di varia natura: diretti/indiretti, temporanei/permanenti, riducibili, reversibili/irreversibili, positivi/negativi. Tali effetti sono dovuti non soltanto all'introduzione nel paesaggio degli aerogeneratori ma anche di tutte le componenti ad esse connesse (cabine di trasformazione, elettrodotti, cavidotti, strade e piste di servizio) e possono verificarsi sia in fase di cantiere che di esercizio dell'impianto. Infine, sebbene un impianto eolico impegni una quantità inferiore di suolo

rispetto ad altre forme d'uso del territorio e ad altre tipologie di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili, come ad esempio il fotovoltaico, se si considerano parametri quali le distanze di sicurezza che da esso dovranno essere rispettate, la sua costruzione preclude diversi usi del territorio comportando un'occupazione indiretta del suolo”.

Le suddette Linee Guida rammentano che in accordo con le indicazioni delle Linee Guida Ministeriali, il PPTR privilegia le localizzazioni in aree idonee già compromesse da processi di dismissione e abbandono dell'attività agricola. Dai sopralluoghi effettuati si è riscontrato, al contrario, che l'area in esame è caratterizzata da un notevole interesse e investimenti indirizzati alla produzione di uva destinate alla vinificazione (impianti esistenti ad alberello e nuovi impianti principalmente a spalliera,) per le produzioni di eccellenza quali il Negroamaro; il Primitivo e il Salice Salentino.

Tra le criticità rilevate dal PPTR per l'ambito della Piana Brindisina si segnala la presenza di impianti per la produzione energia, anche rinnovabile, in particolare da fotovoltaico, che causano la compromissione degli ecosistemi e la perdita di aree agricole.

IMPATTI CUMULATIVI

Per quanto attiene gli impatti diretti connessi alla realizzazione dell'impianto, la “Verifica preventiva del rischio archeologico-Relazione e valutazione del rischio” (inclusa nella Documentazione specialistica) dà conto degli esiti dell'analisi bibliografica, della fotointerpretazione e della ricognizione territoriale effettuata nell'area interessata dall'impianto degli 8 aerogeneratori e dei relativi cavidotti di connessione: sulla base di esse, nella relazione si definisce un grado di **rischio archeologico assoluto molto basso e relativo estremamente basso** per tutte le opere in progetto ad esclusione di alcune opere di connessione per le quali è stato individuato un **rischio archeologico assoluto basso o medio e relativo altissimo** in ragione della diretta interferenza o della stretta prossimità del cavidotto con evidenze di carattere archeologico. Nel dettaglio si rilevano, procedendo da N verso S, le seguenti **interferenze dirette tra il cavidotto e le evidenze archeologiche**:

- ACCC3: area di frammenti fittili di circa 4 ettari attribuibili a età ellenistico/tardo repubblicana, romana e medievale in località Masseria Tenente (Mesagne) e ACCC 38: antica strada di collegamento tra l'insediamento messapico di Muro Tenente e quello di Muro Maurizio in loc. Muro Tenente (Mesagne) nel tratto tra gli aerogeneratori MES02 e MES03;
- ACCC 10: area di frammenti fittili di età romana in loc. Masseria Bellamarina (Mesagne) nel tratto tra gli aerogeneratori **MES03** e **MES04**;
- ACCC 35: strada carraia di collegamento tra gli insediamenti messapici di Oria e Li Castelli - San Pancrazio Salentino (Comuni di Torre Santa Susanna e San Pancrazio Salentino) nel tratto tra gli aerogeneratori **MES03** e **MES04**;
- ACCC 36: Limitone dei Greci, strada di collegamento tra l'insediamento messapico di Oria e quello di Lupiae, Comuni di Torre Santa Susanna e Mesagne e ACCC 39: strada carraia di età post-medievale e moderna in loc. Sciglia, Comune di Erchie, nel tratto tra gli aerogeneratori e la Sottostazione.

Rientrano, inoltre, in un buffer di 100 m dalle opere in progetto:

- ACCC 19 e ACCC20: aree di frammenti fittili di età post-medievale e romana in località Tobiano (Torre Santa Susanna) (il buffer è compreso tra 0-100 m dal tratto tra gli aerogeneratori **MES07** e **MES05**);
- ACCC 40: area di frammenti fittili di età ellenistica in loc. Villa Pizzorusso (Mesagne) nei pressi dell'aerogeneratore (il buffer è compreso tra 50-100 m dall'aerogeneratore **MES01**).

Dalla relazione archeologica si evince, inoltre, come molte aree in prossimità degli aerogeneratori e delle opere connesse siano a visibilità nulla o scarsa: per tale ragione non è possibile escludere la presenza di eventuali e ulteriori evidenze archeologiche.

In considerazione di quanto esposto e delle numerose interferenze riscontrate, risulta evidente che il progetto in valutazione implichi potenziali impatti diretti sul patrimonio archeologico, in particolare in riferimento ad alcuni tratti del cavidotto di connessione.

In aggiunta alle interferenze dirette di alcuni tratti del cavidotto di connessione in progetto si deve inoltre sottolineare come l'impianto costituirebbe un'interferenza visiva notevole, dal momento che gli aerogeneratori verrebbero installati in un'area caratterizzata da un complesso palinsesto paesaggistico, risultato dello stratificarsi degli insediamenti umani nel corso di un ampio periodo cronologico che va dalla Preistoria al Medioevo.

Si evidenzia, in proposito, la breve distanza degli aerogeneratori dall'abitato messapico di Muro Tenente, sede di un Parco archeologico di rilevanza internazionale, e come da esso risultino altamente visibili (cfr. elaborati StudioFattibilitàAmbientale_39c_FOTOINSERIMENTI Punti di osservazione 20 e 21) introducendo un fattore di interferenza visiva notevole e configurandosi come un elemento detrattore del paesaggio, in netto contrasto con le azioni di valorizzazione intraprese.



Vista V20 ante operam



Vista V20 post operam



Vista V21 ante operam



Vista V21 post operam

Nonostante la maggiore distanza, l'impianto risulta comunque visibile dai siti di **Malvindi-Campofreddo** (cfr. elaborato StudioFattibilitàAmbientale_39b_FOTOINSERIMENTI, Punti di osservazione 9 dalla SP51 e 10 dalla SP74), dal sito di età romana e Chiesa di San Miserino presso **Masseria Monticello** (cfr. elaborato StudioFattibilitàAmbientale_39b_FOTOINSERIMENTI, Punti di osservazione 11 e 12 dalla Strada a valenza Paesaggistica Limitone dei Greci), dal sito di **Muro Maurizio** (cfr. elaborato StudioFattibilitàAmbientale_39b_FOTOINSERIMENTI, Punto di osservazione 13), contribuendo a rendere più frammentaria la lettura delle relazioni tra i monumenti archeologici e il loro contesto e comprometterebbe le future possibilità di valorizzazione e fruizione di questi siti, che costituiscono degli elementi distintivi e strutturanti del paesaggio della piana brindisina.

La ricognizione effettuata nelle aree contermini mette in evidenza l'unitarietà delle sue componenti e attesta la persistenza e la rilevanza dei valori identitari, che hanno determinato la struttura paesaggistica dell'area nell'ambito di un processo di antropizzazione di lungo periodo. L'intervisibilità degli aerogeneratori, in particolare da siti o aree che si connotano come valori patrimoniali del contesto territoriale, in alcuni casi caratterizzati da beni culturali sottoposti a vincolo archeologico diretto recepito nel PPTR vigente come Bene Paesaggistico – zona di interesse archeologico (tutelata ai sensi dell'art.142, comma 1, lettera m), si configura pertanto come un significativo elemento di criticità del progetto.

In considerazione di quanto esposto e delle numerose interferenze riscontrate, risulta evidente che il progetto in valutazione implichi potenziali impatti diretti sul patrimonio archeologico tanto per quanto attiene alla localizzazione degli aerogeneratori, quanto in riferimento alle opere di connessione.

Tra le criticità rilevate dal PPTR per gli Ambiti "Piana Brindisina" e "Tavoliere Salentino" si segnala la presenza (o ancora in valutazione) di numerosi impianti per la produzione di energia rinnovabile – fotovoltaico ed eolico – che causano la compromissione degli ecosistemi e la perdita di aree agricole.

Dagli Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale. Regolamentazione degli aspetti tecnici e di dettaglio (D.D. n. 162 del 06.06.2014) che hanno fatto seguito agli Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione da fonti rinnovabili nella valutazione di impatto ambientale (D.G.R. n. 2122 del 23.10.2012) si evince l'opportunità di definire "una zona di visibilità teorica" e i "punti di osservazione e degli itinerari visuali" dai quali poter effettuare le valutazioni.

Definizione di una zona di visibilità teorica. "La valutazione degli impatti cumulativi visivi presuppone l'individuazione di una zona di visibilità teorica definita come l'area in cui il nuovo impianto può essere teoricamente visto e dunque l'area all'interno della quale le analisi andranno ulteriormente specificate. L'estensione di questa zona dovrà essere tale da includere tutti i punti e le aree in cui risulti un impatto visivo significativo; tuttavia, poiché tale significatività non può essere definita a priori si assumeranno inizialmente distanze convenzionali. Si può assumere preliminarmente, un'area definita da un raggio di almeno 20 km dall'impianto proposto".

Definizione dei punti di osservazione e degli itinerari visuali. "I punti di osservazione saranno individuate lungo i principali itinerari visuali quali strade di interesse paesaggistico, strade panoramiche, viabilità principale, lame, corridoi ecologici e nei punti che rivestono un'importanza particolare dal punto di vista paesaggistico quale ad esempio le vie di accesso ai centri abitati, i beni tutelati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., i fulcri visivi naturali e antropici".

Alla luce di quanto sopra richiamato, l'impatto e l'intervisibilità degli aerogeneratori a realizzarsi assumono una valenza esponenzialmente più rilevante se il punto di osservazione privilegiato si sposta sull'increspatura delle colline fossili su cui sorge la città di Oria o gli ulteriori siti quali S. Miserino, Muro Maurizio e in particolare il più volte citato sito del **Parco Archeologico di Muro Tenente**. Infatti, come già ampiamente argomentato, il **Parco Archeologico di Muro Tenente**, in considerazione dell'esigua distanza risulterebbe particolarmente esposto alle interferenze, con la conseguente compromissione della lettura originaria del paesaggio storico. Analogamente l'aggregato urbano di Oria sorge in maniera eminente rispetto all'area sub-pianeggiata dove è previsto l'impianto in esame e, la forma urbis offre dei punti privilegiati di osservazione del paesaggio circostante, in particolare Piazza Cattedrale e le alture di Monte Papalucio, dai quali è possibile abbracciare con un unico sguardo il territorio che dalle coste ioniche nei pressi di Campomarino/Torre delle Moline si estende sino a Porto Cesareo, ivi compresi, quindi, i territori comunali di San Pancrazio Salentino, Erchie, Torre Santa Susanna, Avetrana, Manduria. Ai punti sopradetti di facile e quotidiana accessibilità si vanno ad aggiungere ulteriori punti posti in posizione privilegiata e con un'accessibilità normalmente controllata: Palazzo Episcopio, Torre Palomba/Carnaia (prospetto sud della Basilica Cattedrale) e soprattutto il giro di ronda sulle mura meridionali del Castello e le Torri del Salto e del Cavaliere. Quest'ultime con la loro considerevole altezza consentono non solo di tralucere il territorio a sud di Oria, ma anche tutto il territorio posto a nord dell'aggregato attraversato dal tratto conclusivo della Via Appia dal Golfo di Taranto sino a quello di Brindisi.

È opportuno evidenziare le possibili interferenze che la movimentazione cantieristica e l'attività di esercizio potrebbero avere con le consuete operazioni finalizzate alla coltivazione e alla produzione agricola oltre alle ulteriori ed eventuali ricadute che potrebbero condizionare le azioni volte alla conservazione e manutenzione della qualità del paesaggio agrario caratteristico degli Ambiti. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si fa riferimento alla presenza dei muretti a secco presenti in maniera diffusa, alle trasformazioni a cui sarebbero sottoposti i percorsi interpoderali che potrebbero essere oggetto di allargamento per consentire il passaggio dei mezzi durante le fasi di cantiere e di esercizio: dagli attuali 2/3 m circa ai previsti 5/6 m in fase di cantiere e 4/4,5 m in fase di esercizio.

La ricognizione effettuata ha messo in evidenza inoltre che, oltre alle interferenze di tipo visivo, le trasformazioni del paesaggio risulterebbero potenzialmente irreversibili e permanenti. A riguardo si sottolinea che queste interferenze materiali non sono necessariamente riconducibili alle aree di sedime degli aerogeneratori in fase di esercizio, che pure risulterebbero avere effetti negativi sul paesaggio per la sottrazione di suolo agricolo, ma anche e soprattutto a quelle occupazioni indirette, legate alle distanze di sicurezza dell'impianto che dovranno essere rispettate e che

precluderebbero alcuni usi potenziali o in essere del territorio. Tale criticità, sottolineata dal PPTR in via generale (cfr. Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile – Parte 1), è riscontrabile nel caso specifico poiché trattasi di un territorio le cui connotazioni sono strettamente legate alla viticoltura e all'olivicoltura, senza tuttavia trascurare le produzioni cerealicole.

CONCLUSIONI

In considerazione di quanto sopra esposto, tenuto conto delle attività di trasformazione del territorio previste ai fini della realizzazione dell'impianto di progetto, alla luce del quadro conoscitivo consolidato nonché degli ulteriori elementi emersi dalla Valutazione del Rischio Archeologico, si ritiene che l'intervento in esame presenti il rischio di intaccare tratti di viabilità antica e eventuali depositi archeologici conservati nel sottosuolo.

L'impianto in valutazione, visibile a notevole distanza in un contesto territoriale prevalentemente pianeggiante, a causa dell'altezza di 200 m degli aerogeneratori, si configura come un elemento detrattore del paesaggio, che contrasterebbe con le azioni di valorizzazione del rilevante patrimonio culturale presente nell'area, specie con riferimento ai numerosi siti dislocati lungo il "Limitone dei Greci" e la via Appia, e con la tutela del carattere rurale del contesto. L'analisi dell'intervisibilità evidenzia il carattere di forte visibilità territoriale dell'impianto, in particolare in relazione ai siti archeologici di Muro Tenente, Muro Maurizio, Malvindi-Campofreddo e presso Masseria Monticello per i quali si deve rilevare un impatto visivo non trascurabile, atteso che dalle rispettive aree sarebbero nettamente visibili molte torri. Gli aerogeneratori sarebbero inoltre ben visibili dalla strada a valenza paesaggistica nota come SP 51_BR Limitone dei Greci.


La ricognizione effettuata nelle aree contermini mette in evidenza l'unitarietà delle componenti paesaggistiche dell'area e attesta la persistenza e la rilevanza dei valori identitari, articolati in aspetti geomorfologici, naturalistici, monumentali e del paesaggio agrario, che hanno determinato la struttura paesaggistica dell'area nell'ambito di un processo di antropizzazione di lungo periodo. L'intervisibilità degli aerogeneratori, in particolare da siti o aree che si connotano come valori patrimoniali del contesto territoriale, in alcuni casi caratterizzati da beni culturali con carattere monumentale e sottoposti a vincolo ai sensi della parte II del D.lgs 42/2004, si configura pertanto come un significativo elemento di criticità del progetto,

La realizzazione dell'impianto eolico determinerebbe un impatto anche visivo e introdurrebbe un forte elemento di disturbo nel contesto paesaggistico, in ragione dell'altezza delle torri e della visibilità a lunga distanza, nonché dell'introduzione di elementi con notevole sviluppo verticale estranei ad un'area prevalentemente pianeggiante.

Per quanto attiene gli **impatti cumulativi**, dall'analisi allegata allo S.I.A. e dalla consultazione degli elaborati, ma anche dalle valutazioni effettuate durante le ricognizioni in situ, si evince che nelle aree contermini la **potenziale futura presenza di altri aerogeneratori di Parchi Eolici** in fase di istruttoria tutti con altezza compresa tra i **200** e i **250** m, determinerebbero un **effetto di cumulo visivo**, in ragione dell'addensarsi di aerogeneratori nello stesso bacino visivo, in particolare in relazione ai punti sensibili già ampiamente descritti.

Nell'elaborato in allegato sono evidenziati tutti i parchi eolici attualmente in valutazione nell'area in cui ricadono gli aerogeneratori dell'impianto denominato **Appia Energia**. In particolare, in giallo sono indicati quelli già esistenti, mentre nei vari colori sono identificabili quelli in valutazione.

Si propone tuttavia una lettura integrata con gli ulteriori campi fotovoltaici esistenti (aree gialle) e in valutazione (aree rosse). In considerazione degli innumerevoli procedimenti in atto, **il censimento tanto dei Parchi Eolici che dei fotovoltaici esistenti quanto di quelli in valutazione è da considerare parziale e in itinere.**



Si ritiene opportuno infine sottolineare **la presenza diffusa** nell'area di localizzazione dell'impianto, di **numerosi ed estesi impianti fotovoltaici** che costituiscono, come già rilevato, un elemento di criticità e un ulteriore e significativo detrattore del contesto paesaggistico. Come indicato dalle schede d'Ambito del PPTR, tali aree dovrebbero essere al centro di interventi tesi a riqualificare e non ad aggravare con ulteriori inserimenti, come ad esempio l'impianto eolico di grandi dimensioni oggetto del presente parere che al contrario si configurerebbe come principale detrattore in una zona non ancora interessata da trasformazioni paesaggistiche e da consumo di suolo.

Con riferimento ai Criteri di inserimento ai sensi della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per il caso specifico della Puglia, in merito ai dati ufficiali comunicati da Terna Spa, si rileva che gli stessi sono fermi al 2012. In proposito si rappresenta quanto riportato nella D.G.R. n. 581 del 02.04.2014 (BURP n. 51 del 15.04.2014) relativa all' "Analisi di scenario della produzione di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili sul territorio regionale. Criticità di sistema e iniziative conseguenti" e ai dati aggiornati al 2013.

In Puglia permane un volume notevole di richieste da parte di soggetti privati per la realizzazione di impianti eolici e il fenomeno insediativo ha raggiunto dimensioni considerevoli. Infatti "la Puglia ha il primato nazionale di potenza installata sia per il fotovoltaico sia per l'eolico e, sommando le due fonti energetiche, la potenza installata in Puglia ammonta a più di 1,5 volte quella della seconda Regione, vale a dire la Sicilia, che ha recentemente disposto una moratoria dei procedimenti autorizzativi [...] a causa degli impatti paesaggistici degli impianti eolici. È significativo osservare, in merito all'Allegato 3, che solo la Puglia presenta una potenza fotovoltaica installata superiore a quella delle 4 maggiori regioni settentrionali (Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna); la Puglia è l'unica Regione ad avere addirittura l'84% della potenza fotovoltaica installata dovuta ad impianti grandi (superiori a 1 MW) e mediograndi (tra 200 KW e 1 MW)". Inoltre, nella medesima D.G.R. n. 581 si sottolinea che nell'allegato 7 "Bilancio energetico regionale 2012", che "la Puglia esporta oltre il 45% dell'energia elettrica che produce ed ancora che la quota di energia prodotta da fonte eolica e fotovoltaica corrisponde al 40% circa dei consumi elettrici complessivi. Nel settore elettrico, pertanto, l'obiettivo medio europeo di coprire il 20% dei consumi con energia da fonti rinnovabili entro il 2020, è stato raggiunto e doppiato in Puglia con 8 anni di anticipo".

Pertanto, pur nell'ottica del carattere di pubblica utilità degli impianti FER ai sensi del D. Lgs. 387 del 2003, si mette in rilievo il rischio concreto del sacrificio di valori paesaggistici per il conseguimento della produzione energetica in questo contesto territoriale già ampiamente sfruttato per la produzione de energia elettrica da FER.

Considerato che la presenza dell'impianto eolico causerebbe una alterazione della percezione fisica del contesto territoriale e dei suoi valori identitari, valutato l'insieme delle criticità rilevate e richiamate tutte le considerazioni sopra esposte, si ritiene che l'opera in oggetto non sia compatibile con la tutela e la conservazione dei valori paesaggistici e culturali dell'area interessata; pertanto, si esprime **parere non favorevole** alla sua realizzazione.»

CONSIDERATO che il **Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, quale U.O. DGABAP-Servizio III della SS-PNRR**, con nota prot. n. 3078 del 06/09/2022, vista la documentazione pubblicata sul sito del MITE e visto il parere espresso dalla Soprintendenza ABAP per le Province di Brindisi e Lecce, ha comunicato di non rilevare aspetti di competenza.

CONSIDERATO che il **Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico, della Direzione generale ABAP, quale U.O. DGABAP**, con nota prot. n. 3244 del 09/09/2022, ha trasmesso il seguente contributo istruttorio:

«(...) Con riferimento all'istanza in oggetto, lo scrivente Servizio ha esaminato la nota prot. 13457 del 02.09.2022 con la quale la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce ha espresso le proprie valutazioni di competenza.

(...) Già all'interno del buffer dei 10 km, ad ogni modo, numerose sono le zone gravate da vincoli diretti e indiretti, tra le quali si segnalano il Parco Archeologico di Muro Tenente e tutto il tracciato ricostruito della Via Appia in direzione Oria che corre a sud dell'abitato di Latiano, inseriti nelle aree individuate dal Ministero da inserire nel dossier di candidatura del sito "Via Appia. Regina Viarum" nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO.

A tali zone va aggiunto un numero cospicuo di siti archeologici noti da bibliografia o da atti d'ufficio rientranti nell'area buffer di 10 km e comunque compresi all'interno dell'area buffer di 20 km, riportati in vari elenchi che la stessa Soprintendenza definisce non esaustivi nella nota sopra citata.

Ne deriva un «**censimento estremamente denso di beni paesaggistici e culturali** che contribuiscono a definire un paesaggio "espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni" (cfr. art. 131 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.)» in cui è conservato un palinsesto storico che va dal Paleolitico al Medioevo e indica una continuità di vita e frequentazione del territorio nel quale, come ricordato sopra, gioca un ruolo fondamentale il tracciato della Via Appia, definito «un percorso strutturante per il paesaggio istmico di Terra d'Otranto».

L'intervento in oggetto si inserisce pertanto «all'interno di un comprensorio territoriale caratterizzato da un patrimonio archeologico denso e diffuso, per il quale i dati noti da bibliografia costituiscono solo una parte di un quadro più ampio di testimonianze riconducibili a diverse epoche storiche, ma con una prevalenza numerica di testimonianze inquadrabili in età messapica, romana e medievale, che consentono ancora oggi, attraverso una lettura globale e integrata di evidenze materiali e tracce, di documentare l'evoluzione dei paesaggi antichi in relazione al mutare dei sistemi socioeconomici del passato».

Tale quadro appare in netto contrasto con quello prospettato nella "Verifica preventiva del rischio archeologico - Relazione e valutazione del rischio", in cui «si definisce un grado di rischio archeologico assoluto molto basso e relativo estremamente basso per tutte le opere in progetto ad esclusione di alcune opere di connessione per le quali è stato individuato un rischio archeologico assoluto basso o medio e relativo altissimo in ragione della diretta interferenza o della stretta prossimità del cavidotto con evidenze di carattere archeologico» consistenti soprattutto in aree di frammenti fittili.

Sussiste pertanto, con particolare riferimento ad alcuni tratti del cavidotto di connessione, un alto rischio di individuare siti archeologici da tutelare, tanto più se, come si evince dalla relazione archeologica, le ricognizioni condotte in prossimità degli aerogeneratori e delle opere connesse hanno riguardato quasi totalmente aree a visibilità nulla o scarsa. Ciò premesso, considerate le numerose interferenze riscontrate, «risulta evidente che il progetto in valutazione implichi potenziali impatti diretti sul patrimonio archeologico tanto per quanto attiene alla localizzazione degli aerogeneratori, quanto in riferimento alle opere connesse».

Al rischio «di intaccare tratti di viabilità antica e eventuali depositi archeologici conservati nel sottosuolo» si aggiunge poi il fortissimo impatto degli aerogeneratori sul contesto paesaggistico nel quale sono immerse le varie aree archeologiche, e di conseguenza la Soprintendenza «ritiene che l'opera in oggetto non sia compatibile con la tutela e la conservazione dei valori paesaggistici e culturali dell'area interessata».

Viste le motivazioni puntuali e ben argomentate, **si concorda con la valutazione non favorevole** espressa dalla Soprintendenza territoriale sul progetto».

CONSIDERATO che la **Commissione Tecnica PNRR-PNIEC** dell'allora Ministero della transizione ecologica, con nota prot. n. 6972 del 23/09/2022, ha formalizzato alla Società proponente una richiesta di integrazioni alla documentazione presentata con l'istanza di VIA.

CONSIDERATO che la **Energia Levante S.r.l.**, con nota prot. 0004-22-LEV-U del 04/10/2022, ha presentato richiesta di sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa di cui alla suddetta nota, per un periodo complessivo di 120 gg, accolta favorevolmente dall'allora Ministero della transizione ecologica con nota prot. n. 129762 del 19/10/2022.

CONSIDERATO che la **Società proponente**, con nota prot. n. 0011-22-LEV-U del 13/10/2022 (invio parziale integrazioni) e con nota prot. n. 0016-23-LEV-U del 10/02/2023, ha dato riscontro alla richiesta di integrazioni della Commissione Tecnica PNIEC-PNRR del 23/09/2022 e che, quindi, l'allora Ministero della transizione ecologica, il 17/02/2022, ha pubblicato detta documentazione sul proprio portale dedicato, insieme al nuovo avviso al pubblico, dando avvio alla nuova consultazione del pubblico.

CONSIDERATO che il **Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica**, con nota prot. n. 107301 del 03/07/2023, ha trasmesso il parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n. 173 del 16/06/2023.


CONSIDERATI ED ESAMINATI gli elaborati prodotti e le note trasmesse nel corso del presente procedimento dalla Società Energia Levante S.r.l.

CONSIDERATO che l'impianto in oggetto prevede la realizzazione di 8 aerogeneratori di altezza totale pari a 200 m, per una potenza complessiva pari a 49,60 MW, posti su plinti in c.a. (di diametro pari a circa 24,00 m e realizzati a una profondità pari a circa 3,5 m) e su pali di fondazione (n. 10 per ciascun plinto per una lunghezza variabile da posizione a posizione in base alle caratteristiche del terreno, comunque non superiore a 30m, e diametro pari a 1 m); una viabilità di servizio che sfrutta la viabilità esistente (con adeguamenti che prevedono l'espianto e il reimpianto di alberi di ulivo nonché demolizioni parziali di muretti a secco) e la realizzazione di piste per l'accesso alle piazzole antistanti gli aerogeneratori, a partire dalle strade esistenti, di larghezza 5-6 m; la realizzazione di piazzole di montaggio, stoccaggio e dismissione degli aerogeneratori; cavidotti interrati da realizzarsi per il collegamento tra gli aerogeneratori e la SSE di trasformazione e consegna (di ca. 20 Km) e tra quest'ultima e la SE Terna di Erchie (di ca. 600 m).



Planimetria di inquadramento generale dell'intervento su ortofoto (estratto da elaborato n. TB9U001_ElaboratoGrafico_0_03a)





schema aerogeneratore tipo (estratto da elaborato n. TB9U001_ElaboratoGrafico_2_11-signed)

CONSIDERATO quanto previsto dal vigente **Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)**, approvato con D.G.R. della Puglia n. 176/2015 e pubblicato su BURP n. 40 del 23/03/2015, a seguito di Accordo di copianificazione (ai sensi dell'art. 143, co. 2, del D.Lgs. 42/2004) tra la Regione Puglia e l'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

CONSIDERATO che l'area di impianto ricade nell'Ambito paesaggistico n. 9, "*La campagna brindisina*", nell'omonima figura territoriale.

CONSIDERATO che l'area d'intervento è localizzata a circa 2,8 Km dal Comune di Mesagne, a circa 2,4 Km dal comune di Latiano, a circa 3,8 Km dal Comune di Torre S. Susanna, a circa 6,1 Km dal Comune di Erchie, a circa 8,25 Km dal Comune di San Pancrazio Salentino, a meno di 800 m dalla SP 51_BR "Limitone dei Greci", tra 1 e 2 Km dalla SP 69_BR e che il paesaggio "*di queste aree è caratterizzato per buona parte da terreni con una ricca produzione agricola di qualità (vite e olivo) di cui permangono tracce delle colture tradizionali in alcuni palmenti e trappeti e la coltivazione della vite è organizzata in molti casi secondo le tecniche più tradizionali con impianti ad alberello e nel caso di impianti più moderni, testimonianza di importanti e recenti investimenti, da coltivazioni a spalliera. L'oliveto presente si alterna con le aree coltivate a vigneto e quelle a seminativi; a completare lo scenario paesaggistico rurale, sono censibili un gran numero di masserie dai caratteri architettonici storicizzati e riconducibili a tecniche e morfologie proprie della Terra d'Otranto e che ancora oggi si configurano come il centro di aggregazione delle funzioni legate alla conduzione della grande proprietà fondiaria*", come descritto dalla SABAP territorialmente competente.

RICHIAMATA la descrizione dell'area vasta di riferimento del progetto di cui trattasi, come riportata nel parere della competente Soprintendenza ABAP, che ha evidenziato un contesto *caratterizzato da un complesso palinsesto storico e paesaggistico in cui è possibile ricostruire le dinamiche insediative riferibili a un ampio periodo cronologico che va dalla Preistoria fino al Medioevo* e dove, la porzione settentrionale dell'impianto e le relative opere di connessione ricadono in prossimità del tracciato della via Appia e del Parco Archeologico di **Muro Tenente** (bene culturale vincolato con D.M. 06/08/1981, rispetto al quale l'aerogeneratore MES02 è localizzato a circa 700m e l'aerogeneratore MES01 a circa 1,5 Km), dal quale si rileva un impatto visivo non trascurabile di parte dell'impianto industriale proposto.

CONSIDERATO che gli aerogeneratori (MES05 e MES07) sono localizzati a meno di 800 m dalla SP 51_BR "Limitone dei Greci" (identificata dal PPTR quale strada a valenza paesaggistica) che costituisce un'arteria viaria di antica origine con funzione di collegamento tra i centri indigeni che, dal punto di vista paesaggistico, corrisponde ad un'increspatura geomorfologica estesa da Oria a San Donaci e si offre come punto di vista privilegiato per la fruizione e la lettura del territorio circostante.

CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP per le province di Brindisi e Lecce evidenzia come il "**Limitone dei Greci**" e il **tracciato della via Appia** (per il quale questo Ministero della cultura ha promosso il progetto di "**Valorizzazione e**

messa a sistema del cammino lungo l'antico tracciato romano dell'Appia" e ha avviato l'iter di candidatura della via Appia Antica per l'iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO nel febbraio 2023) *si configurano come elementi di strutturazione dei paesaggi antichi, e in particolare di quelli di età romana, intorno ai quali si concentrano significative evidenze archeologiche.*

CONSIDERATO che nell'area vasta di riferimento di soli **3 chilometri** dagli aerogeneratori si registra la presenza di tracciati viari poderali ed interpoderali e di masserie storiche che il PPTR ha individuato quali *testimonianze della stratificazione insediativa*, ovvero quali siti storico-culturali di particolare valore paesaggistico in quanto espressione dei caratteri identitari del territorio regionale. In particolare:

- Masseria Le Torri dista 1,6 Km dall'aerogeneratore MES07;
- Masseria Capitan Pietro (rudere) dista 710 m dall'aerogeneratore MES03;
- Masseria Bellamarina dista circa 590 m dall'aerogeneratore MES03;
- Jazzo Sferracavalli (rudere) dista 601 m dall'aerogeneratore MES08;
- Masseria La Capineri dista circa 1,8 Km dall'aerogeneratore MES02 e circa 1,9 Km dall'aerogeneratore MES04.

CONSIDERATO che la ricognizione dei beni presenti nell'area vasta di riferimento, fornita dalla competente Soprintendenza ABAP con il parere sopra trascritto, restituisce la descrizione di un territorio denso di beni paesaggistici e culturali che contribuiscono a definire un paesaggio "espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni" (art. 131 del D.Lgs. 42 del 2004) in cui gli elementi di naturalità come i boschi, i corsi d'acqua e le caratteristiche geomorfologiche sono integrati con la stratificazione storica dell'insediamento umano".

RICHIAMATO quanto rilevato dalla competente Soprintendenza ABAP, a seguito di sopralluoghi effettuati nelle aree dell'impianto industriale proposto, in merito all'interesse delle popolazioni locali verso investimenti indirizzati alla produzione di uva destinate alla vinificazione (impianti esistenti ad alberello e nuovi impianti a spalliera) principalmente per le produzioni di eccellenza quali il Negroamaro, il Primitivo e il Salice Salentino, rispetto ai quali la realizzazione dell'impianto proposto, insieme ad altre iniziative analoghe previste nelle stesse aree, potrebbero costituire un deterrente.

RITENUTO di dover evidenziare che sia in fase di costruzione che di esercizio dell'impianto proposto gli elementi caratterizzati tale paesaggio rurale storico (che, come si vedrà, il PPTR ha perimetrato quale **"paesaggio eccellente"** ovvero **"paesaggio degli ulivi"**) verrebbero compromessi a seguito delle trasformazioni a cui sarebbero sottoposti i percorsi interpoderali che saranno oggetto di allargamento per consentire il passaggio dei mezzi durante le fasi di cantiere e di esercizio (dagli attuali 2/3 m circa ai previsti 5/6 m in fase di cantiere e 4/4,5 m in fase di esercizio), dei numerosi espianti di piante di ulivo che si renderebbero necessari in fase di cantiere sia per la realizzazione delle piazzole che per la realizzazione della viabilità di servizio e dell'abbattimento (seppure con successiva parziale ricostruzione) dei muretti a secco presenti in maniera diffusa in quei territori.



(Area WTG MES04 da *Relazione report fotografico sito*, elaborato n. TB9U001_DocumentazioneSpecialistica_R03-signed, p. 9). si noti come l'area è coperta da piante di ulivo, che saranno necessariamente interferite dalla realizzazione dell'aerogeneratore ivi previsto.




Fig.42 - Tratto di strada comunale oggetto di adeguamento per l'ingresso alla WTG MES08.



Fig.43 - Tratto di muro a secco oggetto di demolizione e ricostruzione. Strada di accesso alla MES08 dalla SP69. Lunghezza 30ml di muro a secco da demolire e ricostruire.

CONSIDERATO che l'area di progetto ricade in un territorio perimetrato dal PPTR quale **"Paesaggi eccellenti"**, ovvero **"il paesaggio degli ulivi"** (cfr. PPTR - 4.2 *"Cinque progetti territoriali per il paesaggio regionale. CTS e aree tematiche di paesaggio"*), dove, l'introduzione di elementi così estranei al delicato contesto paesaggistico, ne determinerebbe una trasformazione e un'alterazione in termini di detrimento della qualificazione e dei valori, di percezione sociale, di fruibilità di luoghi e dei percorsi aventi caratteri identitari di lunga durata.

CONSIDERATO che gli aerogeneratori MES01 e MES02 ricadono nel Contesto Topografico Territoriale **CTS_1001019 Via Appia Oria Mesagne**, individuato nel PPTR quale uno dei 5 progetti strategici, finalizzato alla valorizzazione e fruizione dei beni culturali presenti nel nell'ambito territoriale perimetrato che si estende tra Oria, Latiano, Mesagne e si contraddistingue per la concentrazione di siti lungo la Via Appia che, essendo testimonianza della frequentazione dell'area dalla preistoria all'età contemporanea, confermano il ruolo strategico della zona.



Elaborazione GIS PPTR: il progetto in esame è rappresentato in nero (aerogeneratori e cavidotto), le aree **"Paesaggi eccellenti"** in verde, le aree **"Contesto Topografico Stratificato"** (CTS_1001019 Via Appia Oria Mesagne) in fucsia e il tratto blu è il tracciato del cammino **"Appia Regina Viarum"**.



RITENUTO necessario, preliminarmente, richiamare la “filosofia” del PPTR che nel finalizzare le proprie azioni all’obiettivo di mettere in valore le peculiarità identitarie dei paesaggi della Puglia, contribuisce a indicare le potenzialità specifiche per realizzare un modello di sviluppo socioeconomico autosostenibile, attraverso la messa a sistema dei **singoli valori patrimoniali**: ricomponendone il mosaico, riconoscendo e potenziando l’immagine articolata e plurale dei paesaggi pugliesi; considerando le peculiarità dei fattori identitari e il loro riconoscimento sociale come risorsa per la promozione della progettualità locale.

CONSIDERATO che gli elementi patrimoniali di lunga durata costituiscono l’identità paesaggistica della regione Puglia e rappresentano anche le risorse per il potenziale sviluppo della regione stessa e che queste sono state individuate ed indicate nel PPTR (per ciascuna figura territoriale di ogni Ambito paesaggistico) quali **invarianti strutturali** (identità territoriale di lunga durata), che, sulla base del loro stato di conservazione, indirizzano le regole di trasformazione territoriale per la loro conservazione/valorizzazione, riqualificazione/ricostruzione (**regole statutarie**) in coerenza delle quali è definita la parte strategica del PPTR e quindi gli Obiettivi generali e gli Obiettivi specifici, da perseguire attraverso indirizzi, direttive e prescrizioni, **rispetto ai quali si misura la coerenza di tutte le trasformazioni territoriali.**

CONSIDERATO che nella Sezione A2 – Struttura ecosistemico-ambientale della Scheda d’Ambito n. 9 *La Campagna Brindisina* del PPTR viene indicata, nella figura territoriale “La Campagna brindisina”, quale **criticità delle trasformazioni in atto** la forte pressione antropica esercitata dall’attività agricola intensiva e il notevole sviluppo industriale, legato alla produzione di energia sia convenzionale che rinnovabile sta determinando una forte perdita di aree agricole con compromissione degli agroecosistemi.

CONSIDERATO che nella Sezione B.2 della scheda d’Ambito paesaggistico n. 9 – *La Campagna Brindisina* del PPTR viene indicata quale invariante strutturale della figura territoriale *La Campagna Brindisina* “Il sistema agro-ambientale della piana di Brindisi, costituito da:

- vaste aree a seminativo prevalente;

- il mosaico di frutteti, oliveti e vigneti a sesto regolare, di impianto relativamente recente, intervallati da sporadici seminativi;

- le zone boscate o a macchia, relitti degli antichi boschi che ricoprivano la piana (a sud-est di Oria, presso la Masseria Laurito, a nord di S. Pancrazio);

- gli incolti con rocce nude affioranti, che anticipano i paesaggi dei pascoli rocciosi del tavoliere salentino.”, e si ribadisce che la vulnerabilità della figura territoriale è determinata dall’ “alterazione e compromissione della leggibilità dei mosaici agro-ambientali e dei segni antropici che caratterizzano la piana con trasformazioni territoriali quali: espansione edilizia, insediamenti industriali, cave e infrastrutture;” per cui la riproducibilità dell’invariante è garantita “dalla salvaguardia dei mosaici agrari e delle macchie boscate residue”.

CONSIDERATO che nella Sezione B.2 della scheda d’Ambito paesaggistico n. 9 – *La Campagna Brindisina* del PPTR viene indicata quale invariante strutturale della figura territoriale *La Campagna Brindisina* “il complesso sistema di segni e manufatti testimonianza delle culture e attività storiche che hanno caratterizzato la figura, quali: reticoli di muri a secco, masserie, paretoni e limitoni”, e si ribadisce che la vulnerabilità della figura territoriale è determinata dall’ “Abbandono e progressivo deterioramento delle strutture, dei manufatti e dei segni delle pratiche rurali tradizionali” per cui la riproducibilità dell’invariante è garantita “dalla salvaguardia del patrimonio rurale storico e dei caratteri tipologici ed edilizi tradizionali; nonché dalla sua valorizzazione per la ricezione turistica e la produzione di qualità (agriturismi)” e che, pertanto, l’impianto in argomento, qualora realizzato, unitamente agli altri impianti industriali ivi previsti, precluderebbe la possibilità di valorizzazione delle numerose masserie presenti anche in prossimità dell’impianto stesso.

CONSIDERATO che, per quanto sopra descritto, l’impianto eolico in progetto è in grado di alterare le relazioni funzionali storiche, visive, culturali e simboliche che caratterizzano la struttura della figura territoriale di riferimento data la sua posizione, estensione e le sue caratteristiche costruttive.

CONSIDERATO che le disposizioni degli artt. 89 e 91 delle NTA del PPTR prevedono, per tutti gli interventi assoggettati alla procedura di VIA dalla normativa nazionale e regionale vigente, ovunque siano essi localizzati, l’obbligo di verificare la compatibilità degli interventi proposti con le previsioni e gli obiettivi del PPTR, in quanto definiti dalle stesse norme quali “interventi di rilevante trasformazione territoriale” nonché il rispetto della normativa d’uso di cui alla sezione C2 delle schede d’ambito, anticipata alla fase di VIA ai fini della valutazione della compatibilità paesaggistica dell’intervento con il fattore ambientale “paesaggio”.

CONSIDERATO che, con riferimento alla **Normativa d’uso** contenuta nella **Sezione C2** della scheda d’Ambito paesaggistico n. 9 – *La campagna brindisina*, l’impianto proposto non è coerente con l’Obiettivo di qualità

paesaggistica riferito alle **Componenti dei paesaggi rurali**, volto a “riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici” salvaguardando “l’integrità delle trame e dei mosaici culturali dei territori rurali di interesse paesaggistico che caratterizzano l’ambito”, attuando la direttiva che impone anche ai privati di limitare “ogni ulteriore edificazione nel territorio rurale che non sia finalizzata a manufatti destinati alle attività agricole”, con l’Obiettivo di qualità volto a “promuovere il recupero delle masserie, dell’edilizia rurale e dei manufatti in pietra a secco”, tutelando e promuovendo “il recupero della fitta rete de beni diffusi e delle emergenze architettoniche nel loro contesto”, attuando la direttiva che impone anche ai privati di promuovere “azioni di salvaguardia e tutela dell’integrità dei caratteri morfologici e funzionali dell’edilizia rurale con particolare riguardo alla leggibilità del rapporto originario tra i manufatti e la rispettiva area di pertinenza”, nonché con l’Obiettivo di qualità volto a “valorizzare il patrimonio identitario culturale-insediativo”, valorizzando “i sistemi dei beni culturali nei contesti agro-ambientali”, attuando la direttiva che impone anche ai privati di promuovere “la conservazione e valorizzazione dei valori patrimoniali archeologici e monumentali, **attraverso la tutela dei valori del contesto e conservando il paesaggio rurale per integrare la dimensione paesistica con quella culturale del bene patrimoniale**” e di promuovere “la fruizione dei contesti topografici stratificati (CTS) di (...) Via Appia Oria-Mesagne”. A tal proposito, la prossimità e l’incidenza diretta degli aerogeneratori di progetto con il **CTS _1001019 Via Appia Oria Mesagne**, sopra evidenziata, non ne consente la conservazione e valorizzazione.

CONSIDERATO che, con riferimento alla Normativa d’uso contenuta nella Sezione C2 della scheda d’Ambito paesaggistico n. 9 – *La campagna brindisina*, l’impianto proposto non è coerente con l’Obiettivo di qualità paesaggistica riferito alle **Componenti visivo percettive**, volto a “salvaguardare e valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata” salvaguardando e valorizzando “le componenti delle figure territoriali dell’ambito descritte nella sezione B.2 della scheda, in coerenza con le relative Regole di riproducibilità” attuando la direttiva che impone anche ai privati di impedire “le trasformazioni territoriali (nuovi insediamenti residenziali turistici e produttivi, nuove infrastrutture, rimboschimenti, impianti tecnologici e di produzione energetica) che alterino o compromettano le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali”, con l’Obiettivo di qualità volto a “valorizzare il patrimonio identitario culturale-insediativo”, salvaguardando, riqualificando e valorizzando “i percorsi, le strade e le ferrovie dai quali è possibile percepire visuali significative dell’ambito”, attuando la direttiva che impone anche ai privati di valorizzare “le strade panoramiche come risorsa per la fruizione paesaggistica dell’ambito in quanto canali di accesso visuale preferenziali alle figure territoriali”.

RITENUTO utile richiamare il comma 3 dell’art. 37 delle NTA del PPTR: “Essi [gli obiettivi di qualità] indicano, a livello di ambito, le specifiche finalità cui devono tendere i soggetti attuatori, pubblici e **privati**, del PPTR perché siano assicurate la tutela, la valorizzazione e il recupero dei valori paesaggistici riconosciuti all’interno degli ambiti, nonché il minor consumo di suolo”, al fine di evidenziare la necessità del rispetto degli Obiettivi di qualità paesaggistica stabiliti dalla Regione Puglia (e condivisi da questo Ministero) per dare attuazione al proprio piano paesaggistico.

RITENUTO di dover evidenziare che, per quanto riguarda la componente paesaggio, l’impatto paesaggistico dell’impianto eolico proposto non può essere limitato a quello visivo, ma è determinato anche dalle trasformazioni territoriali che si avranno a seguito della sua realizzazione, che modificherà un contesto rurale caratterizzato da una stratificazione storico culturale, in un’area di natura “industriale”, determinando quindi un’incompatibilità paesaggistica di tale trasformazione anche rispetto alle strategie e gli obiettivi che il PPTR si è prefissato per le stesse aree.

RITENUTO, di dover evidenziare che le *Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile* di cui all’elaborato 4.4.1, parte dello Scenario strategico del PPTR, in realtà raccomandano la localizzazione degli impianti eolici di grande taglia in *territori degradati e già investiti da forti processi di trasformazione* o nelle *aree industriali pianificate*, compatibili cioè con la natura tecnologica e industriale dell’impianto eolico stesso e non in un ambito rurale a vocazione prettamente agricola, connotato da valori e beni paesaggistici e culturali nei quali si riconoscono ancora tutti i segni territoriali di lunga durata.

CONSIDERATO, pertanto, che l’area scelta per la localizzazione dell’impianto (diversamente da quanto indicato nelle citate *Linee guida* di cui al PPTR) non è il risultato di una ponderata valutazione tra territori degradati e già investiti da forti processi di trasformazione compatibili con la natura tecnologica dell’impianto eolico e, come tali, oggetto di possibile riqualificazione attraverso un accurato studio progettuale di qualità.

RICHIAMATO quanto indicato dalla competente Soprintendenza ABAP in merito alla vocazione dei territori interessati dall’intervento in questione, laddove riferisce che tali aree sono oggetto di investimenti indirizzati alla

produzione di uva destinate alla vinificazione (impianti esistenti ad alberello e nuovi impianti principalmente a spalliera) principalmente per le produzioni di eccellenza quali il Negroamaro, il Primitivo e il Salice Salentino.

RICHIAMATO, a tal proposito, il comma 3, dell'art 6 delle NTA del PPTR: *"le Linee guida sono raccomandazioni sviluppate in modo sistematico per orientare la redazione di strumenti di pianificazione, di programmazione, nonché la previsione di interventi in settori che richiedono un quadro di riferimento unitario di indirizzi e criteri metodologici, il cui recepimento costituisce parametro di riferimento ai fini della valutazione di coerenza di detti strumenti e interventi con le disposizioni di cui alle presenti norme."*

RITENUTO necessario garantire, anche solo per il principio di precauzione, la preservazione del territorio agricolo esistente rispetto al consumo di suolo che si attuerebbe con la realizzazione dell'impianto eolico in effetti proposto.

RIBADITO, quindi, che il progetto proposto non tiene conto di quanto sopra indicato, essendo localizzato in un'area agricola di valore paesaggistico e *non in aree industriali pianificate*, né in territori degradati e già investiti da forti processi di trasformazione, come raccomandato dal PPTR e, pertanto, non è coerente con quanto raccomandato dalle *"Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile – Part I"*.

CONSIDERATO, pertanto, che la realizzazione dell'impianto eolico proposto contribuirebbe ad accentuare una delle criticità rilevate nella Scheda dell'Ambito paesaggistico n. 9, producendo un impatto significativo anche sulla qualità percettiva del paesaggio rispetto alla quale l'intervisibilità degli aerogeneratori, in particolare da siti o aree che si connotano come valori patrimoniali del contesto territoriale, si configura come un significativo elemento di criticità del progetto, generando una percezione distorta degli elementi che caratterizzano il contesto rurale storicamente stratificato, ponendosi gli stessi aerogeneratori quali forti attrattori in ragione della loro notevole altezza e della visibilità a lunga distanza, data anche la morfologia territoriale prevalentemente pianeggiante, ben visibile anche da punti panoramici, quale il centro di Oria, tutelato dal PPTR dai coni visuali individuati quali Ulteriori Contesti Paesaggistici).

CONSIDERATO e condiviso il parere endoprocedimentale del 02/09/2022 della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce, che ha ritenuto che *"la presenza dell'impianto eolico causerebbe una alterazione della percezione fisica del contesto territoriale e dei suoi valori identitari"* ritenendo, quindi, *"l'opera in oggetto non compatibile con la tutela e la conservazione dei valori paesaggistici e culturali dell'area interessata"*.

RICHIAMATO quanto evidenziato dalla competente Soprintendenza che in merito agli aspetti archeologici, riferisce che *"l'intervento in oggetto si inserisce evidentemente all'interno di un comprensorio territoriale caratterizzato da un patrimonio archeologico denso e diffuso, per il quale i dati noti da bibliografia costituiscono solo una parte di un quadro più ampio di testimonianze riconducibili a diverse epoche storiche, ma con una prevalenza numerica di testimonianze inquadrabili in età messapica, romana e medievale, che consentono ancora oggi, attraverso una lettura globale e integrata di evidenze materiali e tracce, di documentare l'evoluzione dei paesaggi antichi in relazione al mutare dei sistemi socio-economici del passato"*. Riferisce quindi che *"risulta evidente che il progetto in valutazione implichi potenziali impatti diretti sul patrimonio archeologico, tanto per quanto attiene alla localizzazione degli aerogeneratori, quanto in riferimento alle opere di connessione"*.

CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP territorialmente competente ha segnalato, entro 3 Km dal progetto, significative evidenze archeologiche, numerosi vincoli archeologici, aree a rischio archeologico censite dal PPTR nonché numerosi siti noti da bibliografia e censiti anche nell'elaborato *Valutazione del Rischio Archeologico*.

CONSIDERATO che la conservazione e tutela del patrimonio archeologico, descritto dalla competente Soprintendenza, non può ridursi al solo concetto di non tangenza fisica del progetto proposto rispetto ai suoi elementi, in quanto il relativo valore culturale si mostra anche tramite il rapporto che gli stessi elementi hanno costituito con il loro contesto di giacenza. In tal senso, la tutela culturale di tale particolare patrimonio culturale deve, ancor più nella presente sede di Valutazione di Impatto Ambientale, estendere le proprie considerazioni ben oltre il limite fisico della loro consistenza materiale e abbracciare il relativo contesto di giacenza come elemento degno di tutela e salvaguardia.

CONSIDERATO, in conclusione, che, anche quando si dovessero escludere incidenze dirette del progetto con beni o strutture archeologiche eventualmente conservate nel sottosuolo (a seguito di esito negativo delle indagini archeologiche preventive da condursi ai sensi dell'allora vigente art. 25 del D.Lgs. n. 50 del 2016 od oggi art. 41, comma 4, ed Allegato I-8 del D.Lgs. n. 36 del 2023) la realizzazione del progetto di cui trattasi costituirebbe comunque un ulteriore elemento di diretto disturbo e di alterazione del naturale contesto di giacenza dei predetti beni archeologici presenti nel suo ambito e nelle più immediate vicinanze del proposto impianto industriale.

CONSIDERATO che l'impianto eolico proposto, per quanto sopra esposto, è in grado di alterare la percezione del contesto paesaggistico compromettendo così la godibilità unitaria di un territorio contraddistinto dalla profondità


degli orizzonti e dall'estensione dei campi coltivati che costituiscono gli elementi distintivi e identitari di quel paesaggio; caratteristiche queste che consentono ancora oggi di leggere le trame insediative di diversi sistemi di organizzazione del territorio, di elevato valore culturale derivante dalla sua millenaria utilizzazione nelle forme dell'attività pastorale ed agraria e dai segni e dalle qualificanti testimonianze del passato, che lo stesso territorio ancora conserva e che, nell'insieme, costituiscono la specificità qualitativa identitaria del territorio e la testimonianza della stratificazione storica del contesto, ovvero la manifestazione del relativo paesaggio come oggi godibile.

CONSIDERATO che il decreto legislativo n. 199 del 2021 (art. 2, comma 1, lett. ggg), definisce "aree idonee" le aree "... con un elevato potenziale atto a ospitare l'installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile, anche all'eventuale ricorrere di determinate condizioni tecnico-localizzative", condizioni che, pertanto, devono essere ancora verificate e valutate anche nella presente procedura di valutazione di impatto ambientale.

CONSIDERATO che, per quanto attiene alla competenza di questo Ministero in materia di "aree idonee", in via preliminare, si ritiene necessario chiarire che la stessa si riferisce alle sole ipotesi di cui alle lettere c-ter) e c-quater) dell'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo n. 199 del 2021 rispetto alle quali è tenuto a verificare rispettivamente:

- con riferimento alla lettera c - ter) l'"assenza di vincoli ai sensi della Parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- con riferimento alla lettera c - quater) l'eventuale interferenza diretta dell'impianto proposto con il perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, nonché con la fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo, fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c - bis), c - ter).


CONSIDERATO che pertanto, con riguardo alla competenza di questo Ministero della cultura e con riferimento alla lett. c-quater) dell'art. 20, co. 8, del D. lgs. 199 del 2021, **tutti gli aerogeneratori proposti sono localizzati ad una distanza inferiore a 3 km: dal bene paesaggistico**, tutelato ai sensi dell'art. 136 del D. lgs. 42 del 2004, con il D.M. 01/08/1985 (*Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Santa Susanna – Scheda PAE 0131*) e dai **vincoli archeologici diretti**, ovvero dai beni culturali di cui alla Parte II del D. lgs. 42 del 2004, (D.M. 06/08/1971 *Muro Tenente - ARC0232* e D.M. 24/08/1995 *S. Pietro a Crepacore - ARC0256*), come rappresentato dall'immagine sotto riportata e per questo incompatibili con la relativa tutela sulla base di quanto emerso dall'istruttoria condotta dal Ministero della cultura:



Elaborazione GIS: in celeste la fascia di rispetto del bene paesaggistico ex art. 136 del D. lgs. 42 del 2004 e in arancio i buffer di rispetto dei beni culturali di cui alla Parte II dello stesso decreto legislativo, ai sensi dell'art. 20, co. 8, lett. c-quater) del D. lgs. 199 del 2021.



CONSIDERATO che, ai fini della valutazione degli impatti cumulativi, data la prossimità del progetto in esame all'impianto eolico ID_ 7893 (i cui aerogeneratori, in alcuni casi, quasi si sovrappongono a quelli dell'impianto di cui trattasi) e ad altri impianti FER già realizzati e/o in corso di valutazione in VIA statale (v. immagine GIS di seguito riportata), è utile rappresentare che qualora venissero realizzati tutti gli impianti proposti in quest'area si verrebbe a determinare un peggioramento in termini di sottrazione di suolo agricolo, di trasformazione del territorio e di impatti sulle visuali paesaggistiche dell'area in un ambito ben più ristretto di quello considerato nella scheda d'ambito che aveva già evidenziato quale fattore di rischio e vulnerabilità delle trasformazioni in atto quella della realizzazione di impianti eolici e fotovoltaici, e che, pertanto, il rispetto delle previsioni di tutela dello stesso PPTR risultano ancor più imperative al fine di assicurare la necessaria tutela della medesima area.



Elaborazione GIS - Rappresentazione degli impianti FER proposti nel territorio comunale di Mesagne-Torre S. Susanna-Latiano: nel cerchio rosso l'impianto in esame ID 7967 (aerogeneratori neri) e in parte gli aerogeneratori dell'impianto eolico ID 7896 (in ciano); in verde gli impianti agri/fotovoltaici in corso di valutazione; in rosso gli impianti agri/fotovoltaici realizzati; in arancione gli impianti agri/fotovoltaici con iter di autorizzazione unica chiuso positivamente; in fucsia gli impianti agri/fotovoltaici con VIA chiusa positivamente; in ciano gli impianti eolici in corso di valutazione; in blu gli impianti eolici realizzati.


PRESO ATTO che la **Commissione Tecnica PNRR-PNIEC**, con il parere n. n. 173 del 16/06/2023, ha **espresso parere favorevole circa la compatibilità ambientale dei soli aerogeneratori MES02, MES06 e MES8 e parere negativo di compatibilità ambientale degli aerogeneratori MES01, MES03, MES04, MES05 e MES07**, avendo già espresso parere favorevole per l'impianto eolico ID 7893 e considerate le posizioni previste per gli aerogeneratori MES01, MES03, MES04, MES05 e MES07 che *non consentono di escludere impatti significativi e insuperabili ascrivibili alle interferenze con gli aerogeneratori TS02, TS03, TS04, TS08, TS09 e TS05 dell'impianto eolico ID 7893, ed all'effetto selva relativo alla presenza oltre che dell'impianto eolico ID 7893, anche dell'impianto eolico ID 5989, dotato, nel procedimento di VIA di una maggiore priorità sui predetti impianti.*

CONSIDERATO che il Proponente, alla richiesta della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC di valutare alternative progettuali che tenessero conto della presenza dell'impianto eolico ID 7893, ha risposto che *eventuali profili relativi alla compatibilità degli stessi – che, per le ragioni brevemente esposte, non possono formare oggetto di adeguato esame in sede di VIA – ben potranno essere svolte nella Conferenza di servizi deputata al rilascio dell'autorizzazione unica...*

RITENUTO, a tal proposito, di condividere le considerazioni della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC in riscontro al Proponente e di dover evidenziare che, secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto-legge n. 50 del 2022, nel caso

in cui la procedura di VIA sia oggetto di eventuale deliberazione del Consiglio dei ministri (co. 1 dell'art. 7 del medesimo decreto-legge), il procedimento autorizzatorio unico deve essere perentoriamente concluso dall'amministrazione competente (ovvero dalla Regione) entro i successivi sessanta giorni; decorso inutilmente il prescritto termine di sessanta giorni, l'autorizzazione si intende rilasciata. In tal caso, i suddetti *profili di compatibilità tra i due progetti* potrebbero non essere oggetto di valutazione nel procedimento di autorizzazione unica.

CONSIDERATO che nella regione Puglia è in atto, già da tempo, una complessiva azione per la realizzazione di impianti da fonte rinnovabile (fotovoltaica/agrivoltaica, eolico onshore ed offshore), tale da prefigurarsi la sostanziale sostituzione del patrimonio culturale e del paesaggio con impianti di taglia industriale per la produzione di energia elettrica, oltre il fabbisogno regionale previsto, con un primato raggiunto in termini di richieste di connessione a TERNIA di impianti FER, pari a **88,33 GW** di potenza (con gran parte delle STMG accettate):



Elaborazione Terna S.p.A. per Richieste di connessione in Puglia al 31/03/2024, con evidenziata una richiesta di connessione alla RTN per **88,33 GW** ed un grafico che pone in risalto la maggiore concentrazione di FER in Puglia rispetto alle altre regioni.

RILEVATO che i dati relativi alle nuove richieste di connessione a TERNIA di impianti FER ha raggiunto al 31/03/2024 già **118,51 GW** nell'**area SUD** (regioni Puglia, Basilicata e Molise), ovvero circa 5,84 volte rispetto a quanto previsto come obiettivo da raggiungerci al 2030 sulla base del FF55 (v. immagine successiva):



Elaborazione Terna S.p.A. per il Target FIT FOR 55 al 2030 nel **SUD** (regioni Puglia, Basilicata e Molise), con evidenziata una richiesta di connessione alla RTN per **118,51 GW** rispetto ai **20,27 GW** preventivati come necessari per il predetto target.



RITENUTO di dover evidenziare che un'adeguata pianificazione delle FER e quindi anche degli impianti eolici, supportata dal procedimento della VAS, ancorché attuata oggi ad avvenuta "saturazione dei siti", consentirebbe a questa Amministrazione una più completa e definitiva valutazione delle trasformazioni territoriali che si avrebbero a seguito di ponderate e preventive valutazioni in merito alla localizzazione di nuovi impianti nelle aree rimaste libere e, soprattutto, in quelle vocate ad ospitare tali impianti, tenendo conto quindi anche della capacità di carico di tali aree.

CONSIDERATO che l'impianto eolico in esame si inserirebbe in un paesaggio già interessato da altri impianti di energia rinnovabile e che quindi l'impatto visivo cumulativo a breve, media e lunga distanza, nel complesso delle opere previste, sarebbe rilevante, in rapporto alla struttura territoriale storico-culturale e percettiva descritta nei punti precedenti.

CONSIDERATO che, nell'ambito della valutazione del progetto di cui trattasi, il decreto-legge n. 13 del 2023 ha introdotto anche le seguenti ulteriori modifiche legislative: - (art. 47, comma 1, lett. a, punto n. 2.1) decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, articolo 20, comma 8, lettera c-*quater*): al secondo periodo, le parole: «di un chilometro» sono sostituite dalle seguenti: «di cinquecento metri»; - (art. 47, comma 2) decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, articolo 30, il relativo comma 2 è abrogato, come anche si dispone che *"E' abrogata ogni disposizione in materia di aree contermini di cui alle linee guida approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 219 del 18 settembre 2010 e ai relativi provvedimenti applicativi a contenuto generale, incompatibile con il primo periodo e con l'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387"*.

CONSIDERATO che l'azione di tutela svolta dal Ministero della cultura deve tendere ad applicare i principi sanciti in merito dal D.Lgs. n. 42 del 2004, all'articolo 131, co. 4, ove la "tutela del paesaggio" è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. In tal senso, la "conservazione" che per questo si deve svolgere tende, in primo luogo, alla conoscenza completa delle qualità e valori del paesaggio e sulla base di questi garantire un coerente sviluppo del territorio.

CONSIDERATO che l'art. 3-*ter*, *Principio dell'azione ambientale*, del D.Lgs. n. 152 del 2006, stabilisce che *"1. La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte ..."*.

CONSIDERATO che l'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, prescrive al relativo comma 3 che *"... La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi ... sono soggetti ad una autorizzazione unica ... nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico ..."*.

CONSIDERATO che il comma 7 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, stabilisce che *"... 7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14"*.

CONSIDERATI ED ESAMINATI gli elaborati prodotti e le note trasmesse nel corso del presente procedimento dalla Società Energia Levante S.r.l. (ex. Parco Eolico Banzi S.r.l.).

RITENUTO di poter aderire al parere endoprocedimentale del 02/09/2022 espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce.

CONSIDERATI i contributi istruttori della U.O. DG ABAP Servizio II – *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* della Soprintendenza Speciale per il PNRR, di cui alla nota del 09/09/2022 e della U.O. DG ABAP Servizio III – *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico* della Soprintendenza Speciale per il PNRR, espresso con nota del 06/09/2022.

CONSIDERATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo provvedimento e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi

dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono essere considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti il medesimo provvedimento.

CONSIDERATO che il presente parere tecnico istruttorio non contiene, per quanto di competenza del Ministero della cultura, l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004, così come stabilito dal comma 2-*quinqies* dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, visto anche quanto dichiarato dal Proponente in merito alla non interferenza del progetto con beni paesaggistici di cui alla Parte III del D.Lgs. n. 42 del 2004.

Per tutto quanto sopra considerato, visto, esaminato e ritenuto a riguardo delle opere previste dal progetto di cui trattasi; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce, con il parere endoprocedimentale del 02/09/2022; visto il contributo istruttorio U.O. DGABAP-Servizio II della Soprintendenza speciale per il PNRR del 09/09/2022; visto il contributo istruttorio della U.O. DGABAP-Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR del 06/09/2022; la **Soprintendenza speciale per il PNRR**, per quanto di competenza, **esprime parere tecnico istruttorio negativo** alla pronuncia di compatibilità ambientale per l'intervento **Progetto di un impianto eolico denominato "Appia Energia", costituito da 8 aerogeneratori dalla potenza unitaria di 6,2 MW per una potenza complessiva di 49, 6 MW**, da realizzare nei comuni Mesagne (BR), Torre Santa Susanna (BR), San Pancrazio Salentino (BR) ed Erchie (BR), presentato dalla Società Energia Levante S.r.l. (ex. Parco Eolico Banzi S.r.l.)

Supporto Ales S.p.A.
arch. Flavia Marinos

Il Funzionario del Servizio V della DG ABAP
arch. Carmela Iannotti



Il Dirigente del Servizio V della DG ABAP
Dott. Massimo Castaldi



massimo castaldi
MINISTERO
DELLA CULTURA
18.06.2024
13:33:29
GMT+01:00

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
dott. Luigi LA ROCCA

Firmato digitalmente da

Luigi La Rocca

CN = La Rocca Luigi
O = Ministero della cultura
C = IT



18/06/2024